

RELAZIONE

1. Quadro generale sulla direttiva Solvibilità II

La direttiva Solvibilità II, oltre a semplificare la normativa comunitaria vigente attraverso la codificazione delle precedenti direttive vita e danni (ad esclusione di quelle auto), che confluiscono in un quadro normativo unitario e coerente, introduce un nuovo regime di vigilanza prudenziale con l'obiettivo di fornire un quadro regolamentare finalizzato alla massima tutela degli utenti del servizio assicurativo.

La nuova normativa pone l'accento sul rischio e sulla capacità delle imprese di misurarlo e gestirlo: si prevedono nuovi requisiti patrimoniali ancorati ai rischi effettivamente corsi, si introducono nuovi criteri di valutazione e nuove modalità per la misurazione e mitigazione dei rischi; parimenti, da un punto di vista più qualitativo, la nuova normativa pone l'accento sulla *governance* delle imprese di assicurazione, responsabilizzandone il Board ed introducendovi nuove funzioni aziendali.

E' utile anche sottolineare che le menzionate novità recate da *Solvency II* in termini di *governance* e di criteri di valutazione conducono alla necessità di rivedere il quadro dei controlli societari delineato dall'attuale quadro normativo nazionale, evitando la moltiplicazione di figure con incarichi simili. In particolare, la Direttiva prevede i) la costituzione obbligatoria, nell'ambito del sistema di *governance* dell'impresa, di una funzione attuariale con compiti che oggi sono attribuiti per una parte molto significativa all'attuario incaricato, per il ramo Vita e RC Auto; ii) criteri di valutazione per fini di vigilanza (*market consistent*) diversi da quelli del bilancio di esercizio, mentre nel *framework* nazionale previgente le due valutazioni coincidevano.

Le disposizioni della direttiva 2009/138/CE sono state integrate dalla direttiva 2014/51 del 16 aprile 2014 c.d. Omnibus II, che reca disposizioni per fronteggiare le conseguenze della crisi economico-finanziaria insorta negli anni 2007-2008.

La Direttiva segue l'impianto "Lamfalussy": si tratta cioè di una direttiva quadro di primo livello che contiene principi generali da recepire nel CAP. Tali principi saranno integrati (secondo livello) da Atti Delegati e da *standard* tecnici emanati dalla Commissione europea e direttamente applicabili a livello nazionale; il quadro normativo così definito sarà poi completato da un terzo livello costituito dalle linee-guida EIOPA.

In tale contesto, si segnala che una parte della normativa che sarà introdotta da linee-guida EIOPA riguarda aree attualmente normate da decreti ministeriali (es. requisiti di onorabilità di azionisti ed esponenti aziendali): il CAP novellato prevede quindi che tali materie siano definite da Regolamenti IVASS da attuarsi in coerenza con le linee-guida EIOPA.

2. Opzioni

La Direttiva è volta a raggiungere un grado di elevata armonizzazione e pertanto contiene pochissime nuove opzioni per gli Stati Membri, di seguito evidenziate in dettaglio:

- a) Publicazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (art. 51 par. 2, comma 3): l'opzione, esercitata positivamente nel CAP novellato, consente la pubblicazione del requisito patrimoniale di solvibilità senza evidenza separata della maggiorazione di capitale per un periodo che termina al 31 dicembre 2020.
- b) art. 77 quinquies, par. 1 prevede che gli Stati possano imporre la previa approvazione delle Autorità di vigilanza per l'applicazione del *volatility adjustment*. L'opzione è stata esercitata in senso negativo cioè non richiedere l'autorizzazione preventiva dell'IVASS



per evitare il rischio di dover affrontare un notevole numero di procedimenti autorizzativi, potenzialmente pari a tutte le imprese italiane.

- c) Gruppi (art. 216, par.1, comma 1e 217 par. 1, comma 1): il primo articolo consente la vigilanza sui sottogruppi nazionali. In linea con l'esercizio dell'opzione da parte degli altri paesi europei e con l'attuale assetto normativo nazionale, mutuato dal mondo bancario, è stata esercitata l'opzione; al ricorrere di determinati requisiti, sarà poi possibile disapplicare la vigilanza sul sottogruppo nazionale. L'opzione di cui all'art. 217 discende automaticamente da quella dell'articolo 216 e consente alle Autorità di concludere accordi con Autorità di altri Stati membri al fine di includere nell'area di vigilanza anche il sottogruppo dell'altro Stato (i.e. vigilanza del sottogruppo regionale europeo).
- d) Gruppi (art. 225, par. 1, comma 2 e art. 227, par. 1, comma 2): secondo l'art. 225 gli Stati membri possono disporre che, in caso di presenza in un gruppo di società controllate o partecipate aventi sede in un altro Stato membro si possa tener conto del requisito patrimoniale di solvibilità e dei fondi propri come determinati dall'altro Stato. L'opzione di cui all'articolo 227 riguarda la possibilità di tener conto dei requisiti patrimoniali di solvibilità e di fondi propri come determinati da uno Stato terzo il cui regime di Solvibilità sia considerato equivalente e solamente nel caso di utilizzo del metodo di calcolo della deduzione e dell'aggregazione (metodo di calcolo residuale). Entrambe le opzioni sono esercitate positivamente nel CAP novellato; la concreta attuazione ad un Regolamento IVASS in materia di adeguatezza patrimoniale di gruppo, nel quale dovranno essere recepite le linee guida EIOPA in materia;
- e) Agevolazione nel calcolo del requisito patrimoniale per le imprese vita che offrono prodotti pensionistici (art. 304, par. 1): rende possibile tener conto della *duration* degli investimenti in titoli azionari nel calcolo del requisito patrimoniale, nel presupposto che il business previdenziale sia di lungo periodo e, quindi, limitatamente colpito dalle oscillazioni di mercato di breve periodo. L'opzione è stata esercitata positivamente.
- f) Modelli interni di sottogruppi nazionali con diverse tipologia di rischio (Art.308 ter, par. 16): fino al 31 marzo 2022 si può consentire alle capogruppo la facoltà di presentare la domanda per l'approvazione di un modello interno di gruppo applicabile ad una sola parte di un gruppo quando sia l'impresa interessata sia la capogruppo hanno sede nello stesso Stato membro, a condizione che la parte del gruppo in questione sia distinta dalle altre ed abbia un profilo di rischio sensibilmente diverso da quello del gruppo. L'opzione è stata esercitata positivamente.

3. Tecnica utilizzata nel recepimento della direttiva

Per il recepimento della direttiva sono state apportate modifiche al Codice delle Assicurazioni private (CAP) al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia assicurativa salvaguardando, il più possibile, l'impostazione del codice medesimo.

Si ricorda che l'architettura tecnica della direttiva è costruita su un sistema a tre pilastri a cui si aggiunge una disciplina organica sui gruppi:

- il primo pilastro concerne i requisiti quantitativi costituiti dalle riserve tecniche, dal Requisito Patrimoniale di Solvibilità (cd. *Solvency capital requirement – SCR*) e dal Requisito Patrimoniale Minimo (cd. *Minimum capital requirement – MCR*) la cui disciplina di recepimento è contenuta tra le disposizioni di esercizio nel Titolo III in cui sono stati inseriti nuovi Capi o modificate le disposizioni esistenti;
- il secondo pilastro contiene requisiti qualitativi in materia di governo societario disciplinata sempre nel Titolo III;
- il terzo pilastro contiene requisiti di *disclosure* pubblica e di reportistica per i supervisori la cui disciplina è contenuta rispettivamente nel Titolo III e nel Titolo XIV;



- la disciplina sui gruppi contiene una rivisitazione organica della disciplina oggi vigente con applicazione *mutatis mutandis* dei requisiti di primo, secondo e terzo pilastro, contenuta nel Titolo XV, ed è stata oggetto di profonda rivisitazione e riorganizzazione.

4. Struttura dello schema del decreto legislativo di modifica del CAP

4.1. Modifiche al Titolo I del CAP

L'articolo 1 è stato integrato con le definizioni connesse al nuovo regime di solvibilità in attuazione degli articoli 13 e 212 della direttiva 138/2009/UE.

L'articolo 3 è stato integrato nel primo periodo per chiarire, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Direttiva, che l'obiettivo primario della tutela di tutti gli aventi diritto deve intendersi in senso ampio ed è perseguito attraverso i controlli sulla sana e prudente gestione delle imprese (vigilanza microprudenziale) e sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese nei confronti dei consumatori (condotta di mercato). Nel secondo periodo dell'articolo 3 è stato aggiunto, come ulteriore obiettivo rispetto a quello principale, la vigilanza macroprudenziale sulla stabilità dei mercati.

L'articolo 3-bis disciplina poi le nuove caratteristiche della vigilanza che dovrà essere prospettica e basata sui rischi. Il comma 3 dell'articolo prevede che i requisiti stabiliti dal codice siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nonché per esplicitare il principio di proporzionalità nell'azione di vigilanza. I commi 4 e 5 precisano che l'IVASS, nell'esercizio delle sue funzioni, deve tener conto della convergenza degli strumenti e delle pratiche di vigilanza comunitarie e richiedono che l'IVASS partecipi all'attività dell'Autorità europea per le assicurazioni (AEAP) e si conformi alle sue linee guida e raccomandazioni.

L'articolo 5 comma 1ter impone all'IVASS di tenere conto nell'esercizio delle funzioni di vigilanza del potenziale impatto dei propri interventi sulla stabilità dei sistemi finanziari e degli effetti prociclici delle proprie decisioni in periodi di turbolenza eccezionali sui mercati finanziari.

L'articolo 9-bis, relativo alla trasparenza dell'attività di vigilanza, rafforza gli attuali obblighi prevedendo, tra l'altro, la pubblicazione sul sito dei metodi di vigilanza, della normativa assicurativa di recepimento della direttiva e delle modalità di esercizio delle opzioni. **Si segnala che, in linea con quanto richiesto dalla direttiva, la revoca degli organi IVASS, la cui nomina è disciplinata ex lege dal decreto istitutivo (d.l. n. 95 del 2012) deve seguire le medesime procedure ivi stabilite per la nomina, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, del citato decreto legge.**

Da ultimo è stato inserito un apposito Capo III, specifico per il segreto d'ufficio e lo scambio di informazioni con altre Autorità ed altri soggetti. In tale Capo è rifluito l'articolo 10 sul segreto d'ufficio con modifiche ed integrazioni e due nuovi articoli 10-bis e 10-ter che disciplinano rispettivamente l'utilizzo delle informazioni riservate e lo scambio di informazioni con le altre Autorità dell'Unione europea.

4.2. Modifiche al Titolo II del CAP

L'articolo 14 è stato modificato per includere nei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, il possesso di fondi propri sufficienti a coprire i nuovi requisiti patrimoniali, la prova effettiva che l'impresa sarà in grado di rispettare le disposizioni in materia di governo societario, la dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza anche da parte dei soggetti che svolgono funzioni rilevanti.



L'articolo 14-*bis*, introduce disposizioni specifiche relative al contenuto del programma di attività che l'impresa deve presentare all'IVASS per ottenere il rilascio dell'autorizzazione.

Anche l'art. 15 è stato modificato per assicurare la coerenza con le disposizioni precedenti nel caso in cui l'impresa richieda l'estensione ad altri rami.

Nell'art. 23 è stato inserito un nuovo comma (1 bis) che qualifica come esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento – anche in assenza di succursali o sedi secondarie – qualsiasi presenza permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio, gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero da una persona indipendente, ma incaricata di agire in modo permanente per conto dell'impresa stessa. Tale modifica intende sostituire l'attuale dettato normativo (art.24, comma 4, CAP) che invece è costruito in negativo, indicando le attività la cui presenza esclude la possibilità di inquadrare l'attività dell'impresa europea come attività in libera prestazione dei servizi. Il proposto articolo ricalca in maniera più aderente l'art. 145 della direttiva: si tratta cioè di una modifica attuata, in costanza del dettato normativo europeo, per finalità di chiarimento, stante alcune segnalazioni sul tema pervenute sulla norma vigente.

4.3. Modifiche al Titolo III del CAP

4.3.1. Il Capo I è stato suddiviso in più Sezioni che disciplinano rispettivamente le responsabilità degli organi sociali e il sistema di governo societario dell'impresa in proposito.

In particolare, l'articolo 29-*bis* attribuisce al consiglio di amministrazione dell'impresa la responsabilità ultima per la costituzione di un'efficace sistema di governo societario. La norma va letta in parallelo all'articolo 78, comma 1, del CAP, non modificato, che dispone che le norme del codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione si applicano anche al Consiglio di gestione (per le imprese che applicano il sistema duale).

L'articolo 30 dispone che l'impresa si doti di un sistema di governo societario – sottoposto a revisione interna periodica - proporzionato alla natura, alla portata ed alla complessità dell'attività ed idoneo a garantire la sana e prudente gestione dell'impresa medesima.

Gli articoli 30-*bis*, 30-*quater* e 30-*quinquies* disciplinano le tre funzioni fondamentali del sistema di governo societario, già previste dal Regolamento ISVAP n. 20/2008, ed ora codificate a livello di norma primaria: la funzione di revisione interna, la funzione di gestione dei rischi e la funzione di verifica della conformità alla normativa. L'articolo 30-*sexies* introduce, invece, la funzione attuariale, quale nuova quarta funzione chiave nel sistema di governo societario alla quale è affidato un ruolo centrale **in particolare nella valutazione delle riserve tecniche. Di conseguenza gli articoli 31 e 34, già disciplinanti le funzioni dell'attuario incaricato dell'impresa rispettivamente per i rami vita e per i rami r.c. auto, sono abrogati, in quanto le funzioni sono assorbite dai compiti che rientrano nella funzione attuariale peraltro esercitata con riguardo a tutti i rami vita e danni.**

In particolare, per quanto riguarda i requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono la funzione attuariale, la disposizione, nell'ambito della piena responsabilizzazione dell'impresa per l'esercizio della funzione attuariale, mantiene il riconoscimento del ruolo e delle prerogative in capo ai professionisti attuari iscritti all'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ferma restando la previsione di un sistema di equivalenza professionale per coloro i quali sarà dimostrato il possesso di requisiti di conoscenza tecnica, di adeguata formazione professionale e di accertata esperienza che li rendano professionalmente qualificati all'esercizio della funzione.

Tale impostazione mentre da un lato apre alla possibilità che la funzione attuariale sia esercitata da altri soggetti dotati di conoscenze idonee per il suo



svolgimento, dall'altro non rompe il sistema delle professioni regolamentate che caratterizza il nostro ordinamento giuridico offrendo garanzie di professionalità e selezione degli operatori.

L'articolo 30-*ter* introduce l'obbligo per le imprese di effettuare nell'ambito del proprio sistema di gestione dei rischi la valutazione interna del rischio e della solvibilità (c.d. *ORSA OwnRisk and SolvencyAssessment*) al fine di accertare il proprio fabbisogno di solvibilità globale, tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio e della strategia operativa dell'impresa.

L'articolo 30-*septies* attribuisce la piena responsabilità per l'attività esternalizzata all'impresa di assicurazione che si avvale di un fornitore esterno ed introduce specifici obblighi nel caso di esternalizzazione di funzioni o di attività assicurative essenziali ed importanti con particolare riferimento all'adozione di ogni misura idonea a garantire l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dell'IVASS, accesso alle informazioni ed ai locali del fornitore del servizio.

L'articolo 30-*octies* contiene requisiti organizzativi specifici per il ramo assistenza. Si tratta comunque di disposizioni già presenti nel CAP vigente trasferite dall'art. 30, comma 3 alle quali si è ritenuto di attribuire autonoma evidenza.

Gli articoli da 30-*novies* a 35-*ter* prevedono che l'impresa effettui un'analisi sul rischio di tariffazione (nella fase di disegno del prodotto) e sui rischi di riservazione per tutti i rami secondo un principio di proporzionalità, riprendendo, in un'ottica *Solvency II*, le disposizioni vigenti per i rami r. c. auto e vita. In particolare, le tariffe e le riserve r. c. auto sarebbero soggette ad un focus particolare, per cui nella normativa primaria e secondaria si intende mantenere lo stesso livello di dettaglio contenuto nel previgente Decreto del Ministero 99/2008.

Nel dettaglio l'articolo 30-*novies* prevede una relazione tecnica per ciascuna nuova tariffa da conservare presso l'impresa, la quale può essere chiamata a trasmetterla all'IVASS su richiesta di quest'ultimo. All'IVASS è stato attribuito il potere di determinare con regolamento i contenuti della relazione tecnica e la disciplina degli obblighi di trasmissione.

L'articolo 35-*bis* disciplina la relazione sulle riserve tecniche che deve trasmessa obbligatoriamente alla società di revisione ed all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS. Analogamente a quello dell'art. 30 *novies* è il potere regolamentare attribuito all'IVASS.

Le disposizioni dell'articolo 35-*ter* ripropongono, adattandolo al contesto *Solvency II*, quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di tariffe e riserve (D.M 99/2008) per le imprese che esercitano i rami r.c. auto e r.c. natanti.

L'art. 32, comma 1, è stato emendato inserendo il riferimento alla solvibilità di lungo termine, mentre la relazione prevista al comma 3 è stata spostata nell'art. 30-*novies*.

I commi 1, 2, 4 e 6 dell'articolo 33 in materia di tasso di interesse massimo garantibile nei contratti vita sono stati abrogati in quanto incompatibili con le nuove disposizioni di *Solvency II*. I commi 3 e 5 sono stati mantenuti in quanto sanciscono principi di sana e prudente gestione in linea con le disposizioni degli articoli 3 e 9 del CAP. Si è aggiunto rispetto alla precedente formulazione un riferimento alle politiche di investimento e di *governance* dell'impresa ed inoltre è stato ripreso il principio di coerenza monetaria già previsto al comma 5. Il comma 5 bis prevede che l'IVASS possa determinare limitazioni alle basi tecniche tariffarie ed al tasso di interesse massimo garantibile nei contratti vita, quale presidio tecnico di tutela a fini macroprudenziali.



4.3.2L'articolo 35-*quater* introduce nel CAP una novità in quanto prevede che la valutazione degli attivi e dei passivi a fini di solvibilità sia effettuata a valori di mercato.

I requisiti quantitativi si basano essenzialmente sulle riserve tecniche (punto a) e su due nuovi requisiti patrimoniali (punto d).

a. Riserve tecniche

Gli articoli da 36-*bis* a 36-*terdecies* disciplinano i dettagli tecnici per la costituzione e per il calcolo delle riserve tecniche a fini prudenziali di solvibilità. La normativa sulle riserve tecniche è stata profondamente innovata dalla direttiva prevedendo accantonamenti tecnici sufficienti a far fronte agli impegni assicurativi e rassicurativi.

I principi e le metodologie statistico-attuariali alla base del calcolo delle riserve tecniche vengono armonizzati in tutta l'Unione Europea per ottenere una migliore comparabilità e trasparenza. Il calcolo delle riserve tecniche deve essere coerente con la valutazione delle attività e delle altre passività, in linea con il mercato e con gli sviluppi internazionali in materia di contabilità e di vigilanza.

In particolare si segnalano i dettagli tecnici concernenti le misure relative alle garanzie a lungo termine introdotte nel quadro della direttiva "Omnibus II" allo scopo di eliminare la volatilità artificiale e garantire che gli assicuratori possano continuare a fornire coperture a lungo termine ad un prezzo accessibile (articoli da 36-*quater* a 36-*octies*).

Ai sensi dell'articolo 36 bis, comma 2, il valore delle riserve tecniche deve pertanto corrispondere all'importo che un'impresa dovrebbe pagare se trasferisse immediatamente i suoi diritti e le sue obbligazioni contrattuali ad un'altra impresa. Di conseguenza, il valore delle riserve tecniche deve corrispondere all'importo di cui un'altra impresa di (ri)assicurazione avrebbe bisogno per assumersi e onorare le obbligazioni assicurative sottostanti.

Ai sensi dell'art. 36-*ter*, il primo passo nella valutazione delle riserve consiste nel separare i rischi la cui valutazione è direttamente desumibile dal mercato (le riserve sono pari al valore degli strumenti finanziari di copertura che è possibile acquistare sul mercato ai sensi dell'art. 36-*ter*, comma 8), da quelli per i quali è necessario il calcolo delle seguenti due componenti:

- la migliore stima di tutti i futuri flussi di cassa (in entrata e in uscita) associati alle obbligazioni per tutta la durata del contratto (comprese anche le partecipazioni discrezionali agli utili);
- il margine di rischio che rappresenta il costo aggiuntivo, rispetto alla miglior stima, per detenere il capitale necessario a sostenere le obbligazioni contrattuali (per la determinazione del margine di rischio deve essere utilizzato il metodo del costo del capitale).

L'articolo 36-*novies* indica gli altri elementi che l'impresa deve prendere in considerazione per il calcolo delle riserve tecniche, quali le spese per far fronte agli impegni assicurativi e rassicurativi, l'inflazione ed i pagamenti ai contraenti ed ai beneficiari, prevedendo anche, in via generale, la segmentazione degli impegni in gruppi di rischio omogenei e per linee di attività.

L'articolo 36-*decies* stabilisce che l'impresa debba tener conto per il calcolo delle riserve tecniche anche del valore delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali, incluse le estinzioni anticipate ed i riscatti.

L'articolo 36-*undecies* prevede che nel calcolo delle riserve tecniche siano inclusi sia gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo sia le perdite derivanti dall'inadempimento della controparte.



Ai sensi dell'articolo 36-*duodecies* l'impresa garantisce l'appropriatezza, la completezza e l'accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche potendo utilizzare, laddove ciò non sia possibile, adeguate approssimazioni per il calcolo della migliore stima. L'impresa garantisce, inoltre, che le migliori stime e le ipotesi sottese al calcolo delle migliori stime siano periodicamente raffrontate con i dati tratti dall'esperienza e laddove emerga uno scostamento sistematico tra tali dati ed il calcolo della migliore stima, l'impresa stessa è tenuta ad effettuare gli appropriati aggiustamenti ai metodi attuariali utilizzati o alle ipotesi elaborate.

L'articolo 36-*terdecies* attribuisce all'IVASS il potere di richiedere all'impresa di dimostrare l'adeguatezza del livello delle proprie riserve tecniche e, nel caso in cui non siano conformi alle disposizioni vigenti, di incrementarne l'importo fino all'ammontare previsto.

L'articolo 37-*bis* è stato emendato per renderlo coerente con le disposizioni degli articoli precedenti.

b. Norme in materia di investimenti

E' stato introdotto uno specifico capo per la disciplina generale in materia di investimenti.

In base alle nuove regole (e seguendo l'approccio *total balance sheet*) tutti gli investimenti di un'impresa di assicurazione sono soggetti al principio della persona prudente introdotto dall'articolo 37-*ter*. Le imprese devono attenersi nella politica degli investimenti a copertura dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche a tale principio e, di conseguenza, sono stati aboliti i limiti massimi stabiliti dalla previgente normativa per gli attivi a copertura delle riserve tecniche. In particolare, si prevede che l'impresa investa tutti gli attivi in attività e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi. E' necessario poi che gli investimenti garantiscano la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso. Per quanto concerne la localizzazione degli attivi, questi potranno essere localizzati anche al di fuori dell'Unione europea, purché ne venga assicurata comunque la disponibilità. Ai sensi del comma 5, l'obbligo di localizzazione degli attivi nel territorio della Repubblica viene conservato per il solo caso in cui gli attivi consistano in crediti verso riassicuratori aventi sede in uno Stato terzo il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente alle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Si prevede, poi, al comma 6, che qualora l'IVASS non abbia esercitato il potere di richiedere all'impresa cedente di localizzare in Italia attivi di importo corrispondente ai crediti verso riassicuratori, possa richiedere alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, di costituire garanzie reali a fronte dei propri impegni nei confronti di un'impresa italiana.

Specifiche disposizioni riguardano gli attivi a copertura delle riserve tecniche in considerazione anche della destinazione esclusiva a favore degli assicurati e degli altri aventi diritto alle prestazioni assicurative in caso di liquidazione dell'impresa di assicurazione. Si prevede, infatti, chesiano adeguati alla natura ed alla durata delle passività assicurative e riassicurative e siano in grado di realizzare il migliore interesse dei contraenti e dei beneficiari, tenendo conto degli obiettivi strategici resi noti dall'impresa.

Sono confermate le disposizioni contenute nell'art. 41 circa i limiti agli investimenti relativi ai contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio. Limiti potranno essere stabiliti con Regolamento dell'IVASS ai tipi di attività o ai valori di riferimento cui possono essere collegate le prestazioni nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato dall'assicurato che sia una persona fisica.

Le disposizioni dell'articolo 42 sono state razionalizzate facendo ivi confluire norme già esistenti concernenti il registro degli attivi a copertura.



Parte dell'articolo 42-*bis* e l'articolo 42-*ter* sono stati abrogati in quanto la nuova normativa in materia di riserve tecniche ha carattere generale e non prevede regole specifiche per il lavoro diretto e indiretto.

c. Fondi propri

Il Capo IV introduce le disposizioni in materia di fondi propri, cioè degli elementi patrimoniali che l'impresa deve possedere per la copertura dei requisiti patrimoniali. Gli articoli concernenti i fondi propri degli assicuratori per coprire i requisiti patrimoniali sostituiscono quelli relativi agli elementi costitutivi del margine di solvibilità. In particolare sono previste più categorie di fondi propri e cioè quelli di base e quelli accessori. Per l'utilizzo di questi ultimi è prevista l'autorizzazione dell'IVASS.

In particolare, poiché gli elementi dei fondi propri presentano proprietà diverse e livelli diversi di assorbimento delle perdite, l'articolo 44-*septies* introduce la classificazione in tre livelli, in funzione della loro natura e della misura in cui soddisfanno cinque caratteristiche fondamentali, vale a dire:

- subordinazione,
- assorbimento di perdite,
- permanenza,
- perpetuità,
- assenza di costi obbligatori del servizio.

La nozione di fondi propri e la distinzione tra fondi propri di base e fondi propri accessori sono contenute rispettivamente negli articoli 44-*ter*, 44-*quater* e 44-*quinqies*. Quest'ultimo articolo al comma 5, in conformità alla direttiva, attribuisce all'IVASS, in conformità alla direttiva, il potere di autorizzare gli importi da destinare a ciascun elemento dei fondi propri accessori.

Nell'ambito del Capo IV si segnala l'introduzione dell'articolo 44-*sexies* che regola i fondi propri relativi a contratti con partecipazione agli utili (*cd. surplus funds*).

d. Requisiti patrimoniali

Il Capo IV-*bis* (articoli da 45-*bis* a 51) è stato introdotto per disciplinare i nuovi requisiti patrimoniali di solvibilità.

La Sezione I contiene disposizioni generali. In particolare, l'articolo 45-*bis* dispone che l'impresa detenga fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità che potrà essere calcolato utilizzando la formula standard (comune a livello europeo) o attraverso un modello interno.

Ai sensi dell'articolo 45-*ter* (comma 4), il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, che l'impresa deve calcolare e comunicare all'autorità di vigilanza almeno annualmente, corrisponde al capitale economico che un'impresa deve detenere al fine di limitare la probabilità di rovina ad 1 su 200 anni ed è calcolato utilizzando come misura di rischio il Valore a rischio. Tale probabilità di rovina equivale ad un valore di rischio calibrato ad un livello di confidenza del 99,5%.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità deve coprire tutte le perdite potenziali e tutti i rischi a cui è esposta l'impresa e, allo stesso tempo, riflettere anche le eventuali tecniche di attenuazione del rischio. La formula standard segue un approccio modulare, capace di rendere trasparente l'allocazione di capitale tra i diversi rischi a cui l'impresa è esposta.



Nello specifico, nel calcolo del requisito patrimoniale in base alla formula standard, sono presi in considerazione dall'articolo 45-ter, comma 5, almeno i seguenti moduli di rischio:

- rischio di sottoscrizione;
- rischio di mercato;
- rischio di credito;
- rischio operativo.

L'articolo 45-quater stabilisce che l'impresa calcoli il Requisito Patrimoniale di Solvibilità almeno una volta all'anno e, laddove il proprio profilo di rischio si discosti in modo significativo dalle ipotesi sottese all'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilità comunicato, ricalcoli il Requisito immediatamente provvedendo a comunicarlo all'IVASS. Inoltre, la norma attribuisce all'IVASS il potere di chiedere il ricalcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità qualora il profilo di rischio dell'impresa sia cambiato in modo significativo dalla data in cui è stato comunicato l'ultimo Requisito.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità deve essere calcolato sulla base del principio di continuità aziendale (art. 45-ter, comma 2) e, nella sua calibrazione, devono essere presi in considerazione tutti i rischi quantificabili a cui l'impresa è esposta. Il Requisito copre sia l'attività futura, cioè i rischi che l'impresa prevede di sottoscrivere nel corso dei dodici mesi successivi, sia l'attività in corso coprendo per quest'ultima esclusivamente le perdite inattese (art. 45-ter, comma 3). Inoltre, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità deve tener conto dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio (art. 45-ter, comma 6).

La Sezione II è dedicata alla formula standard. L'articolo 45-quinquies dispone che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato in base alla formula standard sia pari alla somma del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base, del requisito patrimoniale per il rischio operativo e dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite.

La struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base è delineata dall'articolo 45-sexies che enuclea i moduli di rischi individuali. Con riferimento specifico al calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, danni e malattia, l'articolo introduce la possibilità per l'impresa di richiedere all'IVASS l'autorizzazione a sostituire, nell'ambito della formula standard, un sottoinsieme di parametri con parametri specifici dell'impresa, calibrati sulla base dei dati interni o dei dati che sono direttamente rilevanti per le operazioni dell'impresa.

L'articolo 45-septies individua i moduli di rischio ed i relativi sottomoduli, da combinarsi in modo adeguato, a cui l'impresa deve far riferimento per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base specificando per ciascuno di essi i rischi che essi riflettono.

L'articolo 45-octies introduce una disciplina specifica per il calcolo del sottomodulo azionario stabilendo che esso debba prevedere un aggiustamento simmetrico al fabbisogno di capitale applicato per coprire il rischio derivante dalle variazioni del livello dei prezzi azionari e che, in ogni caso, non possa tradursi nell'applicazione di un fabbisogno di capitale proprio inferiore o superiore al 10% rispetto al fabbisogno standard di capitale proprio.

L'articolo 45-novies introduce regole specifiche per il calcolo del sottomodulo del rischio azionario per l'impresa autorizzata all'esercizio dei rami vita che fornisce alternativamente attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali o prestazioni pensionistiche erogate in relazione al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento, laddove i contraenti godano della deduzione fiscale sui premi.

L'articolo 45-decies definisce il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo come il requisito che copre i rischi operativi non coperti dai moduli di rischio di cui all'articolo 47-decies. Il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo deve garantire che nella sua



calibrazione siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili a cui l'impresa è esposta e deve coprire sia l'attività futura, cioè i rischi che l'impresa prevede di sottoscrivere nel corso dei dodici mesi successivi, sia l'attività in corso coprendo per quest'ultima esclusivamente le perdite inattese. Inoltre, il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo deve tener conto dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio. Infine, per i contratti vita in cui gli assicurati sopportano in tutto o in parte il rischio di investimento, la norma prevede che il calcolo del Requisito Patrimoniale per il rischio operativo tenga conto delle spese annuali sostenute in relazione a tali contratti, mentre per le altre operazioni assicurative e riassicurative che non rientrano in tale categoria il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo non deve superare il 30% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base relativo a tali contratti.

L'articolo 45-*undecies* disciplina il terzo elemento della formula standard di cui all'articolo 45-*quinquies*, disponendo che, ai fini dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite, le riserve tecniche e le imposte differite, o una combinazione delle due, debbano essere ridotte per riflettere eventuali perdite inattese.

Al fine di contemperare l'esigenza di praticità con la necessità di riflettere l'effettiva sensibilità ai rischi dell'impresa, l'art. 45-*duodecies* prevede delle semplificazioni in relazione alla natura, alla portata ed alla complessità dei rischi, cioè la possibilità che l'impresa utilizzi per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità la formula standard semplificata con riferimento ad un sottomodulo o ad un modulo di rischio specifico quando l'applicazione della formula standard non riflette in modo adeguato e proporzionato i rischi a cui l'impresa è esposta.

Inoltre, nell'ipotesi in cui la formula standard non rispecchi il profilo di rischio dell'impresa, l'articolo 45-*terdecies* attribuisce all'IVASS il potere di richiedere all'impresa medesima di sostituire un sottogruppo di parametri con parametri specifici per il calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia.

La Sezione III è dedicata all'utilizzo di modelli interni. Le imprese possono chiedere all'IVASS di poter utilizzare modelli interni, anche parziali, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. L'IVASS ha, inoltre, il potere di imporre alle imprese che utilizzano la formula standard di dotarsi di un modello interno qualora la formula standard non rifletta il reale profilo di rischio dell'impresa.

L'articolo 46-*bis* stabilisce che l'impresa possa richiedere all'IVASS l'autorizzazione ad utilizzare modelli interni parziali per il calcolo di uno o più degli elementi costitutivi del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (uno o più moduli di rischio, o sottomoduli, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base; requisito patrimoniale per il rischio operativo; aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite). L'impresa può applicare il modello interno parziale a tutta l'attività o soltanto ad uno o più settori di attività rilevanti. Dopo l'approvazione del modello interno l'IVASS può richiedere all'impresa di fornire una stima del Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato applicando la formula standard.

L'articolo 46-*ter* individua i criteri e le condizioni per l'approvazione da parte dell'IVASS dei modelli interni parziali, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza di un'adeguata motivazione relativa all'ambito di applicazione del modello interno, di una piena integrazione tra modello interno parziale e formula standard, nonché di un'effettiva rispondenza al profilo di rischio dell'impresa.

Ai sensi dell'articolo 46-*quater* le modifiche al modello interno parziale o completo devono essere specificate nella politica approvata dall'IVASS nel procedimento di autorizzazione del modello interno e devono conformarsi a tale politica. Inoltre, l'adozione di modifiche alla



politica e dimodifiche rilevanti al modello interno è subordinata all'autorizzazione preliminare dell'IVASS.

L'articolo 46-*quinquies* attribuisce al consiglio di amministrazione dell'impresa la funzione di approvazione della richiesta di autorizzazione delle modifiche rilevanti del modello interno nonché la predisposizione di sistemi atti a garantire il funzionamento adeguato e continuativo del medesimo modello interno.

L'articolo 46-*sexies* vieta all'impresa di ritornare alla formula standard per l'impresa autorizzata all'adozione di un modello interno parziale o completo, salvo che sussistano circostanze motivate e previa autorizzazione dell'IVASS.

Se il modello interno non soddisfa più i requisiti previsti per la sua adozione, l'impresa, ai sensi dell'articolo 46-*septies*, è tenuta a presentare tempestivamente all'IVASS un piano per il ripristino della conformità o a dimostrare che tale non conformità è irrilevante. In ogni caso, se tale piano di ripristino non è attuato, l'IVASS può imporre all'impresa di calcolare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità sulla base della formula standard.

L'articolo 46-*octies* attribuisce all'IVASS il potere di chiedere all'impresa di adottare un modello interno laddove il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità sulla base della formula standard sia inappropriato rispetto al profilo di rischio dell'impresa medesima.

Ai sensi dell'articolo 46-*novies* l'impresa dimostra, da un lato, l'effettivo utilizzo del modello interno e la sua centralità nel sistema di governo societario, con particolare riferimento alla gestione dei rischi nonché ai processi decisionali e di valutazione e di allocazione del capitale economico e di solvibilità, e, dall'altro, la coerenza della frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità tramite il modello interno con la frequenza con cui tale modello è utilizzato nell'ambito del sistema di governo societario. Infine, la norma attribuisce al consiglio di amministrazione la responsabilità di garantire la costante adeguatezza della struttura e del funzionamento del modello interno assicurandone l'appropriatezza rispetto al profilo di rischio dell'impresa.

L'articolo 46-*decies* prevede che l'impresa sia tenuta a garantire l'accuratezza, la completezza, l'adeguatezza, l'aggiornamento almeno annuale dei dati statistici ed attuariali nonché la pertinenza, l'adeguatezza e l'applicabilità dei metodi statistico-attuariali utilizzati per la predisposizione del modello interno.

L'articolo 46-*undecies* individua gli standard di calibrazione prevedendo la possibilità che il modello interno tenga conto di un periodo di tempo o di una misura di rischio diversi da quelli fissati dall'articolo 45-*ter*, commi 3 e 4, purché il livello di protezione per gli assicurati e tutti gli altri aventi diritto alle prestazioni assicurative sia equivalente. La disposizione, nel prevedere che l'impresa derivi il Requisito Patrimoniale di Solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal modello interno, utilizzando la misura del valore a rischio di cui all'articolo 45-*ter*, commi 3 e 4, prevede, altresì, che ove ciò non sia possibile l'IVASS possa autorizzare l'impresa ad utilizzare approssimazioni nel processo di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità a condizione che i contraenti e i beneficiari possano godere di un livello di tutela equivalente. Inoltre, l'IVASS può imporre all'impresa di applicare il modello interno a portafogli di riferimento rilevanti, utilizzando ipotesi basate su dati esterni anziché interni, per verificare la calibrazione del modello interno e per controllare che le specifiche di tale modello siano in linea con la prassi di mercato generalmente accettata.

Ai sensi dell'articolo 46-*duodecies* l'impresa è tenuta ad esaminare almeno una volta all'anno le cause e le fonti degli utili e delle perdite per ciascuno dei principali settori della propria attività ed a dimostrare, altresì, che la categorizzazione dei rischi adottata nel modello interno sia in grado di spiegare le cause e le fonti degli utili e delle perdite. Inoltre, la



categorizzazione dei rischi e l'attribuzione degli utili e delle perdite deve riflettere il profilo di rischio dell'impresa.

L'articolo 46-terdecies disciplina gli standard di convalida del modello interno adottato dall'impresa, mentre l'articolo 46-quaterdecies individua gli standard di documentazione che l'impresa deve rispettare nel modello interno utilizzato.

L'articolo 46-quinquiesdecies impone all'impresa di osservare i requisiti previsti per l'adozione di un modello interno anche nell'ipotesi in cui l'impresa si avvalga di un modello o di dati provenienti da terzi.

La Sezione IV del Titolo III (articoli da 47-bis a 47-ter) è stata introdotta per disciplinare il Requisito Patrimoniale Minimo – calcolato almeno ogni tre mesi e comunicato all'IVASS – che rappresenta la soglia patrimoniale minima al di sotto della quale scattano i provvedimenti più stringenti da parte dell'IVASS essendo il rischio giunto ad un livello inaccettabile. Nello specifico, il mancato rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo fa entrare in azione la revoca dell'autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 47-bis l'impresa detiene fondi propri di base ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale Minimo.

L'articolo 47-ter stabilisce che il Requisito Patrimoniale Minimo sia calcolato in maniera chiara, semplice e verificabile e che sia calibrato ad un livello di confidenza pari all'85% su un periodo di un anno. In ogni caso, sono fissate delle soglie minime (c.d. livello minimo assoluto) per il Requisito Patrimoniale Minimo, distinte per assicurazione vita, assicurazione danni ed esercizio congiunto dei rami vita e danni. La formula di calcolo per il Requisito Patrimoniale Minimo si basa su un approccio combinato. In particolare, la formula predisposta si basa su coefficienti da applicare alle principali grandezze del ramo vita (riserve matematiche garantite, riserve per bonus discrezionali) e del ramo danni (riserve sinistri, riserva premi, premi conservati). Il risultato finale del calcolo è stato poi limitato in un "corridoio" compreso tra il 25% ed il 45% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità complessivo.

A seguito della crisi finanziaria sono stati inoltre introdotti alcuni correttivi mirati a tarare la determinazione dei requisiti patrimoniali in relazione al ciclo finanziario, in modo da evitare effetti distortivi che vadano implicitamente ad aggravare eventuali situazioni di crisi finanziaria.

e. Informativa all'IVASS, processo di controllo prudenziale e public disclosure

Il capo IV-ter, di nuova introduzione, disciplina i requisiti dell'informativa all'IVASS (*supervisory reporting*) il processo di controllo prudenziale ai fini della verifica delle condizioni di esercizio. In particolare, ai sensi dell'art. 47-quater le imprese saranno tenute ad inviare all'IVASS informazioni che includano elementi che consentano all'IVASS di analizzare il sistema di governo societario, l'attività esercitata, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte le imprese e la corretta gestione dei rischi stessi, la struttura patrimoniale, il fabbisogno di capitale e la gestione del capitale. In conformità alla direttiva *Omnibus II* è previsto che l'IVASS possa esonerare o concedere limiti all'obbligo di trasmissione delle informazioni con scadenza inferiore all'anno o dagli obblighi di informativa analitica. Esoneri non possono essere concessi alle imprese che fanno parte di un gruppo. Esoneri dall'obbligo di fornire informazioni analitiche possono essere concesse alle imprese che non rappresentano più del 20% del mercato nazionale.

L'art. 47-quinquies, in attuazione dell'art. 36 della direttiva, regola il processo di controllo prudenziale dell'IVASS sulle condizioni di esercizio delle imprese. Nell'ambito di



tale processo l'IVASS, ove appropriato, può utilizzare gli strumenti quantitativi necessaria consentire la valutazione della capacità delle imprese di far fronte a possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla loro situazione finanziaria globale. L'IVASS può imporre tale tipo di analisi o verifiche anche alle imprese.

In caso di deficienze o carenze riscontrate nel quadro del processo di controllo prudenziale, l'IVASS ha il potere di adottare le misure più appropriate tra quelle previste dai Titoli XIV, XVI e XVIII.

All'esito del processo di controllo prudenziale l'IVASS, in circostanze eccezionali, può, con provvedimento motivato, imporre una maggiorazione del capitale (*add-on*) dell'impresa al ricorrere di predeterminate condizioni riguardanti il risultato cui si è giunti attraverso l'applicazione della formula standard o del modello interno in relazione al profilo di rischio dell'impresa nel caso in cui il sistema di governo societario differisce in modo significativo da come dovrebbe essere sulla base dell'applicazione del quadro regolamentare.

L'art. 47-*septies* è relativo all'obbligo di pubblicazione da parte dell'impresa della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (*public disclosure*). I contenuti devono essere tali da fornire un'adeguata informativa sulla situazione di solvibilità ai terzi. L'articolo 47-*octies* disciplina i casi in cui l'IVASS può esonerare l'impresa dall'obbligo di rendere pubbliche determinate informazioni.

Il capo V riguarda la disciplina applicabile alle sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi. Si ricorda in proposito che la sede secondaria è tenuta a calcolare un requisito patrimoniale di solvibilità ed un requisito patrimoniale minimo per l'attività esercitata sul territorio di uno Stato membro ed a costituire riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni ed a darvi adeguata copertura. A tale scopo sono stati riformulati gli articoli 50 e 51 del CAP.

La disciplina di dettaglio applicabile a dette sedi secondarie sarà oggetto di linee-guida in corso di predisposizione da parte dell'EIOPA, pertanto all'IVASS è stato attribuito il potere di dettare con regolamento disposizioni per il concreto esercizio dell'attività.

4.4. Modifiche al Titolo IV del CAP

Il Titolo IV disciplina le imprese locali e le particolari mutue assicuratrici escluse dal regime *Solvency II*.

Sono state qualificate come imprese di assicurazioni locali quelle imprese che in un determinato arco temporale non superano determinati parametri relativi all'incasso dei premi, al totale delle riserve tecniche e che non svolgono attività nei rami responsabilità, credito e cauzione ed attività riassicurativa superiore a determinate soglie. A tali imprese, escluse dal regime *Solvency II* a meno che non abbiano fatto esplicita richiesta per esservi ricomprese, ogni Stato può applicare la disciplina che ritiene più opportuna. Le imprese locali verranno iscritte in una Sezione particolare dell'Albo delle imprese di assicurazione e non potranno esercitare in altri Stati UE in stabilimento o in libera prestazione di servizi. L'art. 51-*quater* prevede che l'IVASS individui con Regolamento le condizioni di accesso, di esercizio e le altre disposizioni del CAP applicabili a dette imprese. Il regime particolare, tuttavia, cesserà di applicarsi qualora l'impresa desideri essere ricompresa nel regime di *Solvency II* o nel caso in cui l'incasso annuo dei premi lordi contabilizzati o l'ammontare delle riserve tecniche è prevedibile che superi entro i cinque anni successivi gli importi che ne avevano determinato l'esclusione.



L'articolo 52 continua a disciplinare le mutue assicuratrici di piccolissime dimensioni, c.d. particolari mutue anch'esse iscritte in una apposita Sezione dell'albo delle imprese di assicurazione, per le quali l'IVASS sarà chiamato a disciplinare con regolamento il regime applicabile, inclusa la disciplina sui requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, in precedenza assegnata al MISE dall'art. 54 che verrebbe abrogato.

4.5. Modifiche al Titolo V ed al Titolo VI del CAP

Tali titoli tengono conto delle specificità delle imprese che svolgono la sola riassicurazione - la cui disciplina gode, anche a livello comunitario, di talune agevolazioni derivanti dal carattere di maggiore liberalizzazione da sempre vantato dall'attività riassicurativa. Gli articoli 59 e 59-bis sono stati riformulati per estendere all'impresa di riassicurazione le disposizioni introdotte per le imprese di assicurazione in materia di Requisiti patrimoniali di solvibilità, di sistema di governo societario, di programma di attività e di requisiti di onorabilità e di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni rilevanti all'interno dell'impresa. Inoltre l'ammontare dei fondi propri richiesto in sede di autorizzazione non può essere inferiore ad euro tre milioni e seicentomila ad eccezione delle imprese di riassicurazione *captive* per le quali non può essere inferiore ad un milione e duecentomila euro.

L'art. 57-bis è stato modificato per permettere la costituzione in Italia di società veicolo in ambito assicurativo. L'IVASS è chiamato a determinare le condizioni di accesso e di esercizio di tali società con regolamento in conformità alla normativa europea.

L'articolo 63 è stato riformulato per estendere all'impresa di riassicurazione le disposizioni in materia di sistema di governo societario previste per l'impresa di assicurazione.

Gli articoli 62, 64 e 65 sono stati modificati per allinearli alle nuove norme in materia di requisiti patrimoniali e di riserve tecniche, mentre sono stati introdotti specifici articoli (63-bis e 64-bis) rispettivamente per i criteri di valutazione e per i principi riguardanti gli investimenti.

L'articolo 66-ter è stato abrogato.

L'articolo 66-septies attribuisce all'IVASS specifici poteri finalizzati a verificare che l'impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita attività di riassicurazione finite sia in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attività e che adotti adeguati processi e procedure di reportistica.

4.6. Modifiche al Titolo VII del CAP

Il Titolo in questione disciplina unicamente gli aspetti riguardanti gli assetti proprietari, mentre la disciplina di gruppo è stata inserita più organicamente nel titolo XV. Le modifiche riguardanti gli articoli sono solo terminologiche e non di sostanza e derivano dalla necessità di assicurare la coerenza con talune modifiche apportate nelle definizioni di cui all'art. 1.

L'articolo 76 è stato riformulato introducendo il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza già previsti per gli esponenti aziendali ai soggetti che svolgono funzioni fondamentali all'interno dell'impresa. Gli stessi requisiti sono poi estesi dall'art. 210 ter ai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle imprese di partecipazione assicurativa e nelle imprese di partecipazione finanziaria mista. Inoltre è stato introdotto l'obbligo per l'impresa di assicurazione, di riassicurazione, di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista di comunicare all'IVASS ogni variazione o sostituzione per sopravvenuta carenza dei requisiti di esponenti aziendali o di soggetti responsabili di funzioni rilevanti. In tale contesto è stato confermato per il MISE il potere di disciplinare i dettagli sui requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti



aziendali ed i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti. Ciò in linea con quanto previsto per la Banca d'Italia nel TUB novellato a seguito del recepimento della Direttiva cd CRD IV.

Le modifiche agli artt. 79-81 sono tese a semplificare alcuni adempimenti amministrativi e ad aumentare la convergenza con la normativa bancaria nazionale.

Con la modifica dell'articolo 79 si sono perseguite le seguenti finalità:

- a) prevedere le fattispecie sia dell'autorizzazione che della comunicazione preventiva, riservando alla normativa secondaria l'individuazione delle condizioni, criteri e parametri quantitativi e qualitativi per identificare quali operazioni siano soggette ad autorizzazione preventiva e quali a comunicazione preventiva. Tale approccio è più simile a quello generale recato nel TUB in materia di partecipazioni detenibili, che attua un significativo rimando alla normativa secondaria, anche in relazione ai attivabili dall'IVASS. In conseguenza l'art.80 è stato abrogato;
- b) fare riferimento anche alle partecipazioni detenute dalle imprese capogruppo che non siano imprese di assicurazione coerentemente con le modifiche intervenute per il recepimento della direttiva 2011/89 sui conglomerati finanziari ad opera del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.53.

Il Capo IV è stato abrogato: le norme sono rifluite nel Titolo XV per costituire una disciplina unitaria sui gruppi, allineando il Codice alle nuove disposizioni in materia di gruppo assicurativo recate dalla Direttiva Solvibilità II.

4.7. Modifiche al Titolo VIII del CAP

Le disposizioni sul bilancio e sui registri contabili non sono oggetto di armonizzazione in *Solvency II*. Si segnala soltanto che sono state effettuate talune modifiche per esigenze di razionalizzazione delle norme. In particolare le disposizioni dell'articolo 88, comma 2, sul bilancio delle sedi secondarie di Stati terzi sono confluite nel Titolo III, nel Capo relativo alle sedi secondarie di Stati terzi.

L'articolo 90 è stato integrato per prevedere in capo all'IVASS il potere di regolamentare le modalità di calcolo delle poste di bilancio (ivi incluse le riserve tecniche), in coerenza con il dettato del d.lgs. 173/97 di recepimento della Direttiva 91/674 sulla contabilità delle imprese di assicurazione e dalle relative disposizioni secondarie di attuazione. La necessità dell'inserimento di tale norma discende dalla separazione introdotta da Solvibilità II tra i criteri di valutazione per fini di vigilanza e per fini di bilancio, preventivamente disciplinati da un unico set regolamentare: l'aggiornamento delle disposizioni del Titolo III in materia di criteri di valutazione per finalità di vigilanza ha reso necessario disciplinare separatamente nel Titolo VIII i criteri di valutazione per finalità di redazione del bilancio civilistico.

Le modifiche e le abrogazioni di cui al capo V – revisione legale dei conti, avuto riguardo alle funzioni dell'attuario incaricato (ovvero attuario nominato o revisore) ad ausilio delle società di revisione legale, non impediscono alle stesse, tuttavia, nel rispetto della normativa di settore legata alla revisione dei conti, di avvalersi della specifica professionalità attuariale in tutti i casi in cui la disciplina nazionale e/o comunitaria ne prevedano la competenza esclusiva, con relativo impedimento per i revisori di accertare le riserve tecniche esposte in bilancio.

4. 8. Modifiche al Titolo X del CAP

Solvency II non reca modifiche alla disciplina dell'assicurazione della r.c.auto. Le modifiche apportate sono conseguenti alla necessità di aggiornare il CAP in seguito alla legge istitutiva dell'IVASS che ha attribuito alla CONSAP le incombenze derivanti dall'attività peritale ed il Centro Informazioni.



4.9. Modifiche al Titolo XI del CAP

L'articolo 162-*bis* prevede che i coassicuratori determinino l'ammontare delle riserve tecniche secondo le norme previste dallo Stato membro di origine, oppure, in mancanza di tali norme, secondo la prassi vigente in tale Stato. Tuttavia, l'ammontare di tali riserve tecniche deve essere almeno uguale a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro di origine.

L'articolo 162-*ter* richiede alle imprese aventi sede legale in Italia che operano in coassicurazione comunitaria di mantenere dati statistici relativi alle operazioni comunitarie a cui partecipano nonché agli Stati membri coinvolti.

4.10 Modifiche al Titolo XIII del CAP

Si segnala la modifica all'art. 185, comma 2, con cui si richiede, in conformità alla direttiva Solvibilità II, che la nota informativa contenga anche il riferimento alla relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria.

4.11. Modifiche al Titolo XIV del CAP

E' stato inserito l'articolo 187 *bis* che statuisce che i poteri devono essere esercitati in modo tempestivo e proporzionato.

L'articolo 188, comma 1, lett.a), è stato riformulato per includere nel novero dei soggetti che l'IVASS può convocare anche coloro che sono titolari di funzioni fondamentali all'interno dell'impresa.

L'art. 188, comma 4, è stato riformulato in analogia alla struttura dell'art. 53, comma 3, TUB, consentendo anche di recepire alcune osservazioni formulate dal Fondo monetario Internazionale in occasione di assessment sul settore assicurativo italiano.

Inoltre, è stato introdotto l'art. 190-*bis*, recante la disciplina delle comunicazioni all'IVASS da parte delle imprese di dati ed informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche e studi relativi al mercato assicurativo) e degli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate in regime stabilimento e in libera prestazione di servizi previsti secondo quanto previsto da Omnibus II.

L'articolo 191, comma 1 è stato riformulato per fare salva la potestà regolamentare attribuita al governo e al Ministero dello sviluppo economico e per includere i riferimenti alle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili, che influenzeranno con vario grado di cogenza il potere regolamentare dell'IVASS. E' stato inoltre conseguentemente integrato l'elenco delle materie rispetto all'attuale formulazione, per accogliere le nuove funzioni.

L'articolo 192, comma 2 è stato integrato per ricomprendere nell'ambito della vigilanza tutti gli aspetti di primo, secondo e terzo pilastro.

L'articolo 197 è stato modificato per includere nell'obbligo di comunicazione delle variazioni al programma di attività anche le eventuali modifiche dei responsabili di funzioni rilevanti all'interno dell'impresa.

Gli articoli 198, 199, 200, 201 e 202, in materia di trasferimento del portafoglio nonché di fusione e scissione di imprese di assicurazione e riassicurazione, sono stati riformulati per allineare il contenuto alla nuova disciplina in materia di solvibilità dell'impresa con particolare riferimento al possesso di fondi propri ammissibili per la copertura dei requisiti patrimoniali di solvibilità.



Cooperazione con le altre autorità di vigilanza, la Commissione europea e l'AEAP.

Il CAPO IV, relativo alla cooperazione, è stato diviso in tre Sezioni e sostanzialmente arricchito di disposizioni in quanto la direttiva *Solvency II* dedica numerosi articoli alla collaborazione tra Autorità di vigilanza. In particolare le previsioni comunitarie dettano criteri per l'individuazione dell'Autorità di vigilanza di gruppo, per l'individuazione delle funzioni alla stessa assegnate, nonché per il funzionamento del Collegio delle Autorità di vigilanza del gruppo - struttura preordinata a garantire il coordinamento del processo decisionale nell'ambito della vigilanza di gruppo - nonché per la collaborazione e lo scambio di informazioni con le altre autorità di vigilanza delle società del gruppo (anche di Stati terzi) e con le altre autorità di vigilanza, al fine di esercitare un'azione di vigilanza efficace sulle entità del gruppo medesimo. In particolare:

L'articolo 203-*bis* disciplina la cooperazione e lo scambio di informazioni dell'IVASS con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di verificare sia i contratti conclusi dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane con società veicolo comunitarie o per verificare i contratti conclusi con società veicolo italiane da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione comunitarie.

L'articolo 205, comma 1-*bis* rafforza gli obblighi di cooperazione prevedendo che, qualora all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di procedere all'ispezione in loco della sede secondaria di un'impresa di assicurazione o riassicurazione operante in regime di stabilimento in un altro stato membro, la questione possa essere rinviata all'AEAP. Così anche il comma 2-*bis* del medesimo articolo disciplina il caso in cui l'IVASS sia di fatto impossibilitato ad esercitare il diritto di partecipazione all'ispezione in loco della sede secondaria di un'impresa di assicurazione o riassicurazione operante in regime di stabilimento in Italia prevedendo la possibilità per lo stesso di rinviare la questione all'AEAP.

L'articolo 205-*bis* prevede nell'ambito delle funzioni ed attività esternalizzate dalle imprese italiane che, qualora l'IVASS abbia informato l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di servizi della propria intenzione di procedere a un'ispezione nei locali dello stesso e ciò non gli sia di fatto consentito, la possibilità di rinviare la questione all'AEAP.

Per implementare la direttiva sono abrogati gli articoli 206 e 207 del CAP, che attualmente disciplinano la cooperazione tra Autorità di vigilanza ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare, ed è inserito un Capo specifico nel Titolo XV che reca la disciplina relativa a tale aspetto. L'implementazione di tali disposizioni è prevista mediante previsioni di carattere neutro in modo da contemplare sia l'ipotesi in cui l'IVASS riveste il ruolo di autorità di vigilanza di gruppo sia i casi in cui non lo sia.

L'articolo 206-*bis*, per agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, prevede la costituzione di un Collegio delle autorità di vigilanza da parte delle autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo, presieduto dall'autorità di vigilanza sul gruppo. Anche l'AEAP fa parte del suddetto Collegio delle autorità di vigilanza. Il Collegio rappresenta una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza sul gruppo.

Il Collegio delle autorità di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio delle informazioni e di consultazione fra le autorità di vigilanza del Collegio siano effettivamente applicate al fine di promuovere la convergenza delle rispettive decisioni e attività. Ciascuna autorità di vigilanza interessata del gruppo può rinviare la questione all'AEAP, qualora ritenga che l'autorità di vigilanza sul gruppo non adempia ai compiti e non assolva ai poteri ad essa assegnati o se riscontri che i membri del Collegio delle autorità di vigilanza non cooperano nella misura richiesta.



L'articolo 206-ter stabilisce che l'istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorità di vigilanza è disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall'autorità di vigilanza sul gruppo e dalle altre autorità di vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, ciascuna autorità del Collegio può rinviare la questione all'AEAP. L'autorità di vigilanza sul gruppo adegua la sua decisione definitiva a quella dell'AEAP e trasmette la decisione alle altre autorità di vigilanza sulle società del gruppo interessate. Gli accordi di coordinamento, ivi previsti, disciplinano:

a) i processi decisionali di vigilanza di gruppo, con particolare riferimento al modello interno di gruppo, alla maggioranza di capitale a livello di gruppo e all'individuazione dell'autorità di vigilanza sul gruppo;

b) le procedure di consultazione tra le autorità di vigilanza interessate previste dalle disposizioni dell'Unione europea.

Gli accordi di coordinamento possono assegnare ulteriori compiti alle stesse o all'AEAP, purché tale assegnazione migliori l'efficienza della vigilanza sul gruppo e non pregiudichi le attività delle autorità di vigilanza che compongono il Collegio rispetto alle loro responsabilità individuali.

L'articolo 207-bis prevede che, nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficoltà finanziarie, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo collaborino strettamente tra loro, comunicando senza indugio ogni informazione pertinente non appena ne entrino in possesso oppure, laddove sia richiesto, procedono a uno scambio di informazioni (incluse anche le informazioni in merito alle azioni del gruppo e delle autorità di vigilanza, nonché le informazioni fornite dal gruppo). Qualora un'autorità di vigilanza non comunichi informazioni pertinenti oppure sia stata respinta una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure non è stato dato seguito a tale richiesta entro due settimane, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA. Le autorità responsabili della vigilanza sulle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo e l'autorità di vigilanza sul gruppo convocano senza indugio una riunione di tutte le autorità di vigilanza partecipanti alla vigilanza di gruppo qualora vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o del Requisito Patrimoniale Minimo di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione (anche nel caso del gruppo).

L'articolo 207-ter prevede che le autorità di vigilanza interessate, quando una decisione è rilevante per l'espletamento dei compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di adottare tale decisione, si consultino nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza in ordine a eventuali modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa o decisionale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedano l'autorizzazione delle autorità di vigilanza o in merito all'eventuale decisione di estensione del periodo di risanamento o anche sulle principali sanzioni o misure da adottare. Un'autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo può anche decidere di non consultare le altre autorità di vigilanza in caso di urgenza o quando la consultazione rischi di compromettere l'efficacia della decisione.

L'articolo 207-*quater* prevede la collaborazione tra Autorità di vigilanza intersettoriali quando nei gruppi sono presenti enti creditizi o imprese di investimento.

Le disposizioni dell'art. 207-*quinquies* vanno lette in relazione agli articoli sul segreto d'ufficio ed in particolare con gli articoli 10 e 10 bis.

L'articolo 207-*sexies* individua i casi in cui l'IVASS può essere designata Autorità di vigilanza sul gruppo e l'art. 207-*septies* disciplina le funzioni dell'IVASS in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo.



L'art. 207-*octies* disciplina un caso particolare di cooperazione che riveste un'importanza particolare e cioè quella relativa all'autorizzazione del modello interno di gruppo.

L'art. 208 è stato modificato in conformità agli articoli 176 e 177 della direttiva.

Sono stati poi introdotti gli articoli 208-*bis* e 208-*ter*. Il primo regola i casi di comunicazione all'EIOPA del numero e dei casi di rifiuto delle autorizzazioni, mentre il secondo la cooperazione sulla coassicurazione comunitaria.

4.12. Modifiche al Titolo XV

Solvency II innova la vigilanza delle imprese assicurative e riassicurative appartenenti ad un gruppo, cercando di colmare i limiti del precedente impianto normativo. La direttiva 98/78/CE (*Solvency I*), infatti, disciplinava la vigilanza sul gruppo come una vigilanza di tipo supplementare che si aggiungeva alla vigilanza esercitata a livello individuale sull'impresa di assicurazione. *Solvency II*, diversamente, tende a considerare il gruppo come un'unica entità soggetta alla vigilanza dell'Autorità di vigilanza sul gruppo cui vengono attribuiti compiti decisionali e di coordinamento dell'attività di vigilanza (articoli 213 e 214 della direttiva).

Tale quadro normativo europeo si è innestato nelle previgenti disposizioni nazionali che, modellate sulla disciplina del settore bancario, prevedevano un ruolo peculiare per il gruppo assicurativo e per la sua capogruppo. La modifica al CAP ha inteso, quindi, mantenere la specificità nazionale relativa ai gruppi assicurativi, coordinandola però con il disposto della direttiva *Solvency II*.

La direttiva *Solvency II* presenta un sistema articolato in cui le seguenti nozioni fondamentali si combinano al fine di identificare i soggetti cui applicare la disciplina sui gruppi:

- nozione di gruppo: viene introdotta nelle definizioni del CAP una nozione ampia e generica, comprendente tutte le società legate da rapporti di controllo, partecipazione o soggette a direzione unitaria all'impresa di assicurazione osservata;
- ambito della vigilanza, cioè casi in cui scatta la vigilanza di gruppo: analogamente alla precedente normativa sulla vigilanza supplementare, la vigilanza sui gruppi si attiva al ricorrere di rapporti di controllo o di partecipazione (20%) cui sono sottoposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione in relazione a determinati soggetti (altre imprese di assicurazione o holding assicurative o società di partecipazione finanziaria mista);
- area di applicazione della vigilanza: una volta che la vigilanza di gruppo scatta, la direttiva prevede che gli strumenti di vigilanza (solvibilità di gruppo, sistema di governo societario, ORSA di gruppo, concentrazione dei rischi, operazioni infragruppo) si applichino in maniera differenziata alle entità del gruppo, controllate o meno.

Il CAP novellato disciplina in maniera esplicita l'applicazione degli strumenti di vigilanza sul gruppo in particolare nel caso in cui al vertice del gruppo esista un'impresa controllante italiana; sono recate altresì disposizioni relative ai casi in cui il gruppo italiano abbia una controllante in un altro Stato. Alla regolamentazione secondaria dell'IVASS sono demandati disciplina di casi peculiari nonché la possibilità di disapplicare alcune norme, in coerenza con le disposizioni europee, allo scopo di ridurre o eliminare l'applicazione di *framework* normativi simili ma concorrenti tra settori - o tra Stati membri nel caso di gruppi multinazionali - per realizzare in tal modo un sistema di vigilanza efficace ed efficiente.

Strumenti di vigilanza sul gruppo



Con riferimento agli strumenti di vigilanza sul gruppo, sono stati introdotti nel CAP novellato i nuovi strumenti previsti dalla direttiva come il sistema di governo societario di gruppo, valutazione dei rischi e della solvibilità (ORSA), la vigilanza sulla concentrazione dei rischi e le disposizioni di terzo pilastro, in particolare in materia di *public disclosure*; per quanto riguarda l'attività di vigilanza, sono state introdotte misure preventive e correttive che l'IVASS può adottare e che sono mutate dalla disciplina relativa alle imprese di assicurazioni individuali.

In linea con l'approccio del CAP previgente, a livello di norma primaria sono recati i principi generali della disciplina, demandando a Regolamenti IVASS la definizione della normativa di dettaglio degli strumenti di vigilanza, anche tenendo conto del disposto delle linee-guida EIOPA in materia.

In particolare, per quanto riguarda la solvibilità di gruppo, che già nel CAP attuale è oggetto di ampia delegificazione, si sono mantenute a livello delegificato le previsioni in materia di calcolo della solvibilità di gruppo, inserendo nel Codice un aggancio alle previsioni regolamentari mediante un articolo, analogo all'attuale articolo 219 del Codice, che individua le materie in relazione alle quali IVASS dovrà procedere per via regolamentare.

4.13. Modifiche al Titolo XVI

E' stato introdotto l'art. 220-bis con il quale vengono disciplinate gli obblighi di rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie. L'articolo 226-bis reca i medesimi obblighi di comunicazione in capo alla capogruppo italiana per il caso di deterioramento delle condizioni finanziarie del gruppo.

Rilevanti sono poi le modifiche all'articolo 222 che in presenza di situazioni eccezionalmente avverse sui mercati finanziari, l'IVASS possa estendere il periodo di tempo massimo per il ripristino dei requisiti di solvibilità, in conformità al dettato della direttiva Solvibilità II così come mendata dalla direttiva Omnibus II.

L'art. 223 viene abrogato e vengono, invece, inseriti i successivi articoli 223-bis e 223-ter per garantire la coerenza delle disposizioni con la direttiva.

4.14. Modifiche al Titolo XVII

Nell'articolo 258 è stata inserito il comma 4-bis per precisare, conformemente a quanto richiesto dalla direttiva che gli impegni derivanti dalla partecipazione ad un contratto di coassicurazione comunitaria sono soddisfatti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli aventi diritto alle prestazioni assicurative.

Le disposizioni del Capo VII sono una specificità nazionale, già prevista all'epoca della previgente direttiva in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione che non sono state specificamente toccate dalla direttiva Solvibilità II. Pertanto le modifiche apportate sono quelle strettamente necessarie per adeguare gli articoli in questione alle modifiche alla disciplina generale sui gruppi.

4.15. Modifiche al Titolo XVIII

La parte sanzionatoria mantiene la struttura originaria del CAP, sono stati però aggiornati gli articoli secondo le modifiche apportate da *Solvency II*. Come casi particolari si è aggiunta la sanzione (art. 310) sui:



- i) fondi propri, caratterizzati in *Solvency II* da un livello di dettaglio e di discrezionalità superiore rispetto a *Solvency I*;
- ii) sul calcolo delle riserve tecniche e delle altre poste *Solvency I* per finalità di bilancio individuale;
- iii) violazione delle norme in materia di governance, incluso il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- iv) violazione delle norme in tema di relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (cioè public disclosure delle informazioni di vigilanza prevista da *Solvency II*).

E' mantenuta la parte sanzionatoria sui periti in quanto è generica e, con piccole modifiche (art.331), può essere svolta da CONSAP secondo il trasferimento di competenze avvenuto in sede di istituzione dell'IVASS.

Nell'art. 309 è stata introdotta una nuova fattispecie sanzionatoria per le imprese locali disciplinate dal Titolo IV CAP.

L'art. 312 è stato modificato in coerenza con le disposizioni relative alla vigilanza sui gruppi.

Non si è intervenuti sugli articoli relativi alla procedura sanzionatoria anche se molte disposizioni devono ritenersi tacitamente abrogate per effetto della normativa successiva al CAP, quali la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. legge sul risparmio).

4.16. Modifiche al Titolo XIX

La disposizione contenuta nell'art. 335, comma 1, lett. c) è stata modificata al fine di prevedere il contributo di vigilanza anche in capo alle imprese locali, escluse dall'applicazione di *Solvency II*.

Il comma 5 dello stesso articolo prevede il versamento in due rate per agevolare le imprese tenute al pagamento.

Nell'articolo 337 sono state apportate modifiche per assicurare la coerenza con la legge istitutiva che ha trasferito la vigilanza sui periti alla CONSAP.

Il Capo III-bis, di nuova introduzione, recepisce tutte le disposizioni transitorie recate dalla direttiva Omnibus II necessarie per il passaggio al nuovo regime.

Nel Capo IV le modifiche principali concernono le imprese multiramo (art.348) la cui disciplina è stata allineata a quanto richiedono gli articoli 73 e 74 della direttiva.

Nell'art. 352 sono state inserite modifiche alla normativa nazionale emanata in attuazione della direttiva conglomerati finanziari sia alla normativa in tema di contabilità (d.lgs 173/97), volte entrambe ad assicurare coordinamento tra il CAP novellato e altre norme applicabili al settore assicurativo.

E' stato altresì inserito l'art. 2 allo schema di decreto legislativo contenente la clausola di invarianza finanziaria.

Al sensi dell' articolo 32, comma 1, lettera b) della legge n. 234 del 2012 sono state, infine, apportate modifiche e novelle di coordinamento tra la normativa recata dal CAP e la disciplina di settore sopravvenuta, al fine di armonizzare il testo consolidato del Codice delle assicurazioni private, come risultante dalle novelle introdotte dal presente decreto legislativo.



RELAZIONE TECNICA

La direttiva Solvibilità II, oltre a semplificare la normativa comunitaria vigente attraverso la codificazione delle precedenti direttive vita e danni (ad esclusione di quelle auto), che confluiscono in un quadro normativo unitario e coerente, introduce un nuovo regime di vigilanza prudenziale con l'obiettivo di fornire un quadro regolamentare finalizzato alla massima tutela degli utenti del servizio assicurativo.

Con riferimento alle funzioni di vigilanza, esse sono inquadrate nell'ambito del nuovo regime di vigilanza europeo (*Solvency II*), la cui piena operatività è attesa dal 2016 ma che già prevede l'adozione di iniziative concrete (c.d. *interim measures*) e richiede un rapido adeguamento di norme, procedure e processi di vigilanza, con incidenza sulle risorse dedicate da parte dell'Autorità di vigilanza.

Le disposizioni recate in attuazione della direttiva 2009/138/CE prevedono infatti l'aggiunta di nuovi compiti in capo all'IVASS che attribuiscono all'Istituto nuove competenze in materia di supervisione nei confronti di gruppi ed entità "sistemiche", in cooperazione con altre autorità europee, di risoluzione e gestione delle crisi.

Nello stesso tempo permangono le competenze dell'Ivass in materia di verifica dei bilanci civilistico e consolidato, che seguono logiche diverse dai principi di vigilanza sui requisiti di capitale secondo la direttiva *Solvency II*, a cui si aggiungono: l'impegno nella realizzazione di iniziative progettuali, connesse con nuovi compiti attribuiti *ex lege* all'Istituto, in materia RC Auto (*in primis* l'Archivio Informatico Antifrode e, in un prossimo futuro, il nuovo "Preventivatore") nonché la l'attività volta alla tutela del consumatore; le nuove attribuzioni derivanti dal c.d. decreto competitività (vigilanza su erogazione del credito da parte delle imprese di assicurazione; ruolo in alcune operazioni svolte da SACE); le competenze che possono profilarsi in materia di risoluzione alternativa delle controversie e in materia di disciplina della concorrenza.

I nuovi compiti che l'introduzione della direttiva impone alle autorità di vigilanza si sostanziano essenzialmente nello svolgimento di una complessa attività di supervisione orientata ai rischi, nel controllo della corretta valutazione di attivi e passivi secondo i criteri di valutazione *market consistent* introdotti dalla direttiva a fini di vigilanza prudenziale e la loro riconciliazione con i corrispondenti valori di bilancio, nell'esame delle relazioni di autovalutazione della propria situazione di rischio e solvibilità prospettica che le imprese saranno tenute a trasmettere all'Istituto, nella verifica ed eventuale autorizzazione all'utilizzo di parametri specifici dell'impresa in sostituzione di quelli previsti dalla formula standard definita dalla Commissione europea, nell'approvazione dei modelli interni che le imprese potranno richiedere di poter utilizzare in sostituzione del requisito patrimoniale standard.

Inoltre il sistema di vigilanza sui gruppi - più strutturato e complesso rispetto a quello vigente - richiederà più frequenti partecipazioni ai collegi di supervisori e, in ogni caso, una collaborazione più intensa tra Autorità di vigilanza dei Paesi UE. La




necessità di emanare istruzioni di dettaglio secondo le indicazioni che l'Autorità di Vigilanza Assicurativa Europea (EIOPA) emanerà a complemento del nuovo quadro normativo richiederà anche maggiori compiti di normazione secondaria in capo all'Istituto. Da ultimo, il nuovo regime richiede la revisione del sistema delle segnalazioni di vigilanza e dei correlati adeguamenti all'infrastruttura tecnologica e ai sistemi informativi.

E' stato inserito l'art. 2 allo schema di decreto legislativo contenente la clausola di invarianza finanziaria.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Il Ministro della Giustizia

11 FEB. 2015

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo:

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Attuazione della direttiva 2009/138/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II).

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è stato adottato il Codice delle assicurazioni private (CAP), in attuazione delle direttive settoriali che hanno regolato e modificato la materia assicurativa nel corso degli anni.

Da ultimo, con la direttiva 2009/138/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), nonché con la successiva direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), la disciplina di riferimento è stata profondamente modificata quanto ad assetto di regolamentazione e sistema di vigilanza sulla solvibilità delle imprese di assicurazione.

In particolare, la direttiva Solvibilità II, oltre a semplificare la normativa comunitaria vigente attraverso la codificazione delle precedenti direttive vita e danni (ad esclusione di quelle auto), che confluiscono in un quadro normativo unitario e coerente, introduce un nuovo regime di vigilanza prudenziale con l'obiettivo di fornire un quadro regolamentare finalizzato alla massima tutela degli utenti del servizio assicurativo.

La nuova normativa pone l'accento sul rischio e sulla capacità delle imprese di misurarlo e gestirlo: si prevedono nuovi requisiti patrimoniali ancorati ai rischi effettivamente corsi, si introducono nuovi criteri di valutazione e nuove modalità per la misurazione e mitigazione dei rischi; parimenti, da un punto di vista più qualitativo, la nuova normativa pone l'accento sulla *governance* delle imprese di assicurazione, responsabilizzandone il *Board* ed introducendovi nuove funzioni aziendali.

E' utile anche sottolineare che le menzionate novità recate da *Solvency II* in termini di *governance* e di criteri di valutazione conducono alla necessità di rivedere il quadro dei controlli societari delineato dall'attuale quadro normativo nazionale, evitando la moltiplicazione di figure con incarichi simili. In particolare, la Direttiva prevede i) la costituzione obbligatoria, nell'ambito del sistema di *governance* dell'impresa, di una funzione attuariale con compiti che oggi sono attribuiti per una parte molto significativa all'attuario incaricato, per il ramo Vita e RC Auto; ii)



criteri di valutazione per fini di vigilanza (*market consistent*) diversi da quelli del bilancio di esercizio, mentre nel *framework* nazionale previgente le due valutazioni coincidevano.

Le disposizioni della direttiva 2009/138/CE sono state integrate dalla direttiva 2014/51 del 16 aprile 2014 c.d. Omnibus II, che reca disposizioni per fronteggiare le conseguenze della crisi economico-finanziaria insorta negli anni 2007-2008.

La Direttiva segue l'impianto "*Lamfalussy*": si tratta cioè di una direttiva quadro di primo livello che contiene principi generali da recepire nel CAP. Tali principi saranno integrati (secondo livello) da Atti Delegati e da *standard* tecnici emanati dalla Commissione europea e direttamente applicabili a livello nazionale; il quadro normativo così definito sarà poi completato da un terzo livello costituito dalle linee-guida EIOPA.

In tale contesto, si segnala che una parte della normativa che sarà introdotta da linee-guida EIOPA riguarda aree attualmente normate da decreti ministeriali (es. requisiti di onorabilità di azionisti ed esponenti aziendali): il CAP novellato prevede quindi che tali materie siano definite da Regolamenti IVASS da attuarsi in coerenza con le linee-guida EIOPA.

Nel rinviare alla relazione illustrativa per l'analisi delle singole novelle recate al CAP dallo schema di decreto legislativo di recepimento, si segnala che è stata mantenuta una disciplina unitaria della materia assicurativa salvaguardando, il più possibile, l'impostazione del codice medesimo.

Si ricorda che l'architettura tecnica della direttiva è costruita su un sistema a tre pilastri a cui si aggiunge una disciplina organica sui gruppi: *a*) il primo pilastro concerne i requisiti quantitativi costituiti dalle riserve tecniche, dal Requisito Patrimoniale di Solvibilità (cd. *Solvency capital requirement* - SCR) e dal Requisito Patrimoniale Minimo (cd. *Minimum capital requirement* - MCR) la cui disciplina di recepimento è contenuta tra le disposizioni di esercizio nel Titolo III in cui sono stati inseriti nuovi Capi o modificate le disposizioni esistenti; *b*) il secondo pilastro contiene requisiti qualitativi in materia di governo societario disciplinata sempre nel Titolo III; *c*) il terzo pilastro contiene requisiti di *disclosure* pubblica e di reportistica per i supervisor la cui disciplina è contenuta rispettivamente nel Titolo III e nel Titolo XIV; *d*) la disciplina sui gruppi contiene una rivisitazione organica della disciplina oggi vigente con applicazione *mutatis mutandis* dei requisiti di primo, secondo e terzo pilastro, contenuta nel Titolo XV, ed è stata oggetto di profonda rivisitazione e riorganizzazione.

Sono state, infine, apportate modifiche di coordinamento ed armonizzazione al Codice delle assicurazioni private, come espressamente autorizzato dall'articolo 32, comma 1, lettera b) della legge n. 234 del 2012, onde garantire riassetto e semplificazione della disciplina di settore, alla luce della normativa *medio tempore* intervenuta.

Lo schema di decreto legislativo, predisposto in attuazione della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, si compone di un articolo e 298 commi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal Codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché la normativa attuativa e regolamentare adottata dal Ministero dello sviluppo economico.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento incide, massimamente, sui titoli, da I a III del CAP (riserve tecniche, norme in materia di investimenti, fondi propri, requisiti patrimoniali, informativa all'IVASS, processo di controllo prudenziale e *public disclosure*), sui titoli da IV a VIII, sui titoli X, XI, XIII e XIV



(Cooperazione con le altre autorità di vigilanza, la Commissione europea e l'AEAP), sui titoli da XV a XIX del CAP.

E'infine previsto che il regolamento del Ministro dello sviluppo economico concernente i requisiti professionali degli esponenti aziendali sia sostituito da un successivo regolamento IVASS che recepirà le linee guida EIOPA.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia è già attualmente disciplinata a livello di legislazione primaria (decreto legislativo) e viene ora modificata con provvedimento di pari livello, senza alcuna rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto né altra giurisprudenza rilevante in merito.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento di novella al Codice delle assicurazioni private si pone quale strumento di recepimento (obbligatorio) della direttiva 2009/138/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).



2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che siano in corso procedure di infrazione in materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non appare in contrasto con altre Convenzioni internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento non ha alcuna interferenza con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Gli Stati membri sono vincolati a recepire la medesima direttiva nei limiti entro cui l'Italia è tenuta a novellare il quadro normativo nazionale.

In particolare, è rimessa ai singoli Stati membri la facoltà di esercitare le proprie opzioni nell'ambito di quelle indicate dalla medesima direttiva e sintetizzate, quanto a quelle concernenti l'Italia, in relazione illustrativa, per garantire nel tempo l'adeguamento progressivo dei sistemi di vigilanza e controllo delle imprese.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento proposto introduce nuove definizioni o modifica quelle preesistenti, all'articolo 1 del CAP, come espressamente indicato nel testo della direttiva da recepire.

Al fine di coordinare la normativa preesistente con la disciplina sopravvenuta che ha istituito l'IVASS in luogo dell'ISVAP, sono stati aggiornati i riferimenti al subentrato Istituto, con decorrenza 1.1.2013, in attuazione dell'articolo 13, decreto-legge n. 95 del 2012.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo della modifica fa corretto riferimento alla legislazione nazionale vigente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

È stato effettuato ricorso alla tecnica della novella integrando e modificando la normativa vigente in materia.



4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le abrogazioni normative connesse al recepimento della direttiva *Solvency II* sono state espressamente indicate nel testo della novella.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento non ha effetto retroattivo né di riviviscenza di norma precedentemente abrogata o di interpretazione autentica o derogatoria rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite ulteriori deleghe, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Sono previsti ulteriori specifici provvedimenti attuativi, espressamente indicati nello schema di decreto legislativo, connessi alla individuazione operativa e tecnica dei sistemi di vigilanza e di solvibilità patrimoniale, nonché in attuazione delle linee guida EIOPA e rimessi alla potestà regolamentare dell'IVASS.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013 - G.U.12 aprile 2013, n. 86)

Titolo:

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Attuazione della direttiva 2009/138/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II).

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è stato adottato il Codice delle assicurazioni private (di seguito CAP), in attuazione delle direttive settoriali che hanno regolato e modificato la materia assicurativa nel corso degli anni.

Da ultimo, con la direttiva 2009/138/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), nonché con la successiva direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), la disciplina di riferimento è stata profondamente modificata quanto ad assetto di regolamentazione e sistema di vigilanza sulla solvibilità delle imprese di assicurazione.

In particolare, la direttiva Solvibilità II, oltre a semplificare la normativa comunitaria vigente attraverso la codificazione delle precedenti direttive vita e danni (ad esclusione di quelle auto), che confluiscono in un quadro normativo unitario e coerente, introduce un nuovo regime di vigilanza prudenziale con l'obiettivo di fornire un quadro regolamentare finalizzato alla massima tutela degli utenti del servizio assicurativo.

La nuova normativa pone l'accento sul rischio e sulla capacità delle imprese di misurarlo e gestirlo: si prevedono nuovi requisiti patrimoniali ancorati ai rischi effettivamente corsi, si introducono nuovi criteri di valutazione e nuove modalità per la misurazione e mitigazione dei rischi; parimenti, da un punto di vista più qualitativo, la nuova normativa pone l'accento sulla *governance* delle imprese di assicurazione, responsabilizzandone il *Board* ed introducendovi nuove funzioni aziendali.



E' utile anche sottolineare che le menzionate novità recate da *Solvency II* in termini di *governance* e di criteri di valutazione conducono alla necessità di rivedere il quadro dei controlli societari delineato dall'attuale quadro normativo nazionale, evitando la moltiplicazione di figure con incarichi simili. In particolare, la Direttiva prevede i) la costituzione obbligatoria, nell'ambito del sistema di *governance* dell'impresa, di una funzione attuariale con compiti che oggi sono attribuiti per una parte molto significativa all'attuario incaricato, per il ramo Vita e RC Auto; ii) criteri di valutazione per fini di vigilanza (*market consistent*) diversi da quelli del bilancio di esercizio, mentre nel *framework* nazionale previgente le due valutazioni coincidevano.

Le disposizioni della direttiva 2009/138/CE sono state integrate dalla direttiva 2014/51 del 16 aprile 2014 c.d. Omnibus II, che reca disposizioni per fronteggiare le conseguenze della crisi economico-finanziaria insorta negli anni 2007-2008.

La Direttiva segue l'impianto "*Lamfalussy*": si tratta cioè di una direttiva quadro di primo livello che contiene principi generali da recepire nel CAP. Tali principi saranno integrati (secondo livello) da Atti Delegati e da *standard* tecnici emanati dalla Commissione europea e direttamente applicabili a livello nazionale; il quadro normativo così definito sarà poi completato da un terzo livello costituito dalle linee-guida EIOPA.

In tale contesto, si segnala che una parte della normativa che sarà introdotta da linee-guida EIOPA riguarda aree attualmente normate da decreti ministeriali (es. requisiti di onorabilità di azionisti ed esponenti aziendali): il CAP novellato prevede quindi che tali materie siano definite da Regolamenti IVASS da attuarsi in coerenza con le linee-guida EIOPA.

Nel rinviare alla relazione illustrativa per l'analisi delle singole novelle recate al CAP dallo schema di decreto legislativo di recepimento, si segnala che è stata mantenuta una disciplina unitaria della materia assicurativa salvaguardando, il più possibile, l'impostazione del codice medesimo.

Si ricorda che l'architettura tecnica della direttiva è costruita su un sistema a tre pilastri a cui si aggiunge una disciplina organica sui gruppi: a) il primo pilastro concerne i requisiti quantitativi costituiti dalle riserve tecniche, dal Requisito Patrimoniale di Solvibilità (cd. *Solvency capital requirement* – SCR) e dal Requisito Patrimoniale Minimo (cd. *Minimum capital requirement* – MCR) la cui disciplina di recepimento è contenuta tra le disposizioni di esercizio nel Titolo III in cui sono stati inseriti nuovi Capi o modificate le disposizioni esistenti; b) il secondo pilastro contiene requisiti qualitativi in materia di governo societario disciplinata sempre nel Titolo III; c) il terzo pilastro contiene requisiti di *disclosure* pubblica e di reportistica per i supervisor la cui disciplina è contenuta rispettivamente nel Titolo III e nel Titolo XIV; d) la disciplina sui gruppi contiene una rivisitazione organica della disciplina oggi vigente con applicazione *mutatis mutandis* dei requisiti di primo, secondo e terzo pilastro, contenuta nel Titolo XV, ed è stata oggetto di profonda rivisitazione e riorganizzazione.

Sono state, infine, apportate modifiche di coordinamento ed armonizzazione al Codice delle assicurazioni private, come espressamente autorizzato dall'articolo 32, comma 1, lettera b) della legge n. 234 del 2012, onde garantire riassetto e semplificazione della disciplina di settore, alla luce dell' normativa *medio tempore* intervenuta.

Lo schema di decreto legislativo, predisposto in attuazione della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, si compone di un articolo e 298 commi.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.



L'obiettivo principale dell'intervento normativo è l'incremento della tutela del consumatore nel settore assicurativo, che assurge ad obiettivo principale della relativa vigilanza, reso possibile attraverso il recepimento della direttiva con tempestiva e completa introduzione nella normativa nazionale delle novità introdotte dalla direttiva stessa. L'obiettivo dell'intervento normativo si concretizza quindi nel miglioramento del sistema di controlli e di governance delle compagnie assicurative a vantaggio degli utilizzatori finali (cittadini e imprese). Tale obiettivo si realizza in particolare attraverso:

- l'introduzione di un sistema di vigilanza basato sul rischio e su valutazioni di mercato (*market consistency*) mirato ad accrescere la stabilità delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Tale introduzione avrà un conseguente effetto di stimolo sulla gestione delle imprese di assicurazione che dovranno i) operare delle accurate quantificazioni del rischio insito nella propria attività, che costituiranno la base per la definizione della propria adeguatezza patrimoniale; ii) istituire adeguati presidi di *governance* a supporto di tali quantificazioni; iii) fornire adeguata informativa su tali processi sia al mercato sia alle Autorità di vigilanza;
- l'aumento del livello di convergenza nell'Unione Europea della normativa applicabile al settore assicurativo (attraverso la riduzione delle opzioni attualmente esistenti nella normativa primaria e la definizione di ampia normativa secondaria definita tramite regolamenti direttamente applicabili a livello nazionale). Questo processo aumenterà conseguentemente la convergenza delle relative pratiche di vigilanza, con un miglioramento della libera circolazione dei servizi, incremento della concorrenzialità ed, in ultimo, riduzione degli oneri amministrativi a carico del sistema.

Le ulteriori modifiche al testo del decreto legislativo n. 209 del 2005 hanno l'obiettivo, infine, di armonizzare gli aspetti formali e di drafting normativo alla disciplina sopravvenuta.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il primo punto dell'obiettivo sono molteplici e già in uso presso le Autorità di vigilanza di settore in seguito al processo di preparazione al nuovo regime di vigilanza del settore assicurativo (nazionale ed europeo) in corso dal 2014. In particolare, si tratta di:

- monitoraggio delle nuove misurazioni di rischio (requisito di solvibilità - SCR) e delle relative dotazioni patrimoniali delle imprese di assicurazione. Si fa presente peraltro che l'adozione di alcune di tali misurazioni (attuate tramite modelli interni o parametri specifici dell'impresa - USP) è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Autorità di vigilanza;
- monitoraggio dei presidi di *governance* a supporto delle quantificazioni: rilevano a tal fine sia le verifiche ispettive attuate presso le imprese che le verifiche documentali attuate in particolare attraverso l'esame della relazione sulla valutazione prospettica dei rischi redatta dalle imprese di assicurazione ai sensi dall'articolo 45 della Direttiva (art. 30 ter CAP);
- informativa pubblica sulle misurazioni di rischio e sulla *governance*: tale informativa annuale, che sarà pubblicata per la prima volta nel 2017 con riferimento all'anno di entrata in vigore della Direttiva (2016), prevede un elevato livello di dettaglio e standardizzazione definito a livello di regolamentazione europea direttamente applicabile a livello nazionale, e potrà consentire di dare conto degli effetti dell'intervento normativo. Tale informativa sarà completata da una serie di



informazioni aggiuntive, anch'esse dettagliate e standardizzate a livello europeo, destinate alle Autorità di vigilanza nazionali ed europee.

La verifica del secondo punto dell'obiettivo è in parte insita nella stessa struttura della nuova regolamentazione europea che prevede un limitato ricorso alla discrezionalità nazionale. La convergenza delle pratiche di vigilanza sarà altresì misurata dai nuovi obblighi di trasparenza dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 31 della Direttiva (art. 9-bis CAP), nonché dal ruolo di supporto e monitoraggio che sarà svolto in tal senso dall'AEAP (EIOPA) in particolare nel campo della vigilanza sui gruppi multinazionali operata nell'ambito di collegi dei supervisor costituiti per ciascun gruppo.

Ulteriori indicatori procedurali del livello di conseguimento degli obiettivi dell'intervento normativo potranno essere individuati nei tempi di attuazione della normativa secondaria e degli atti delegati e *standard* tecnici emanati dalla Commissione, nonché nei tempi di adozione dei regolamenti e provvedimenti IVASS previsti per l'attuazione.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'intervento sono le imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché lo stesso Istituto di vigilanza IVASS e gli altri operatori del settore, tra cui, la professione attuariale. Destinatari indiretti dell'intervento sono, invece, tutte le altre istituzioni o soggetti interessati, tra i quali, quali gli intermediari, i consumatori e, per le modifiche di coordinamento ed armonizzazione, CONSAP ed i Ministeri coinvolti.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Trattandosi di intervento di modifica di una normativa nazionale per mezzo del recepimento di una direttiva comunitaria caratterizzata, tra l'altro, dall'ampia presenza di formulazioni pressoché vincolanti, le procedure di valutazione e consultazione, nonché di impatto della regolamentazione sono state oggetto di lunga discussione e partecipazione nella fase ascendente della produzione normativa europea, attraverso il coinvolgimento diretto dei principali *stakeholder* ai tavoli di concertazione e discussione presso le sedi comunitarie.

Si segnala inoltre che, proprio alla luce delle valutazioni e delle concertazioni intervenute sulle modalità di attuazione della direttiva 2009/138/CE (*Solvency II*) è stata di seguito adottata la direttiva 2014/51/UE (*Omnibus II*) che ha modificato e consolidato la disciplina originaria per adattarla al mutamento del contesto economico e di vigilanza europeo.

Ciò premesso, in ogni caso, onde acquisire eventuali ulteriori ed utili osservazioni in merito, la proposta modifica, concertata dal punto di vista tecnico con l'Istituto di vigilanza IVASS che ha redatto un apposito documento tecnico comunicato formalmente al Ministero, è stata trasmessa all'ANIA e alle principali associazioni di rappresentanza degli agenti e dei broker, nonché all'ordine e al consiglio nazionale degli attuari. È stata quindi coinvolta, per eventuali osservazioni, la concessionaria di servizi CONSAP, nonché il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

Si evidenzia, preliminarmente, un sostanziale e generale accordo sull'impostazione adottata con lo schema di provvedimento, ritenuto generalmente conforme alle richieste dell'Unione europea, nonché necessario a garantire maggiore tutela anche dei consumatori, attraverso la maggior stabilità patrimoniale legata al sistema di solvibilità introdotto a livello comunitario.

In esito a ciò, sono state considerate e condivise le principali richieste di modifica formulate dai destinatari della procedura di consultazione nazionale e, conseguentemente, integrato lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva *Solvency II*.



Tra le principali osservazioni formulate dalla maggiore associazione di rappresentanza delle imprese, nonché dall'organismo di rappresentanza e tutela dei professionisti attuari, si segnalano quelle concernenti la richiesta di riduzione degli oneri a carico delle singole compagnie di assicurazione assoggettate a particolari interventi di vigilanza dell'Istituto (limitandoli ai soli casi di controllo sui modelli interni), la possibilità di circoscrivere i poteri di rimozione dei titolari delle funzioni fondamentali all'interno delle imprese e che hanno perduto i requisiti previsti dalla regolamentazione secondaria, da parte del medesimo Istituto (escludendo i poteri di sostituzione diretta), nonché il riconoscimento della professionalità maturata dalla professione attuariale di quanti risultino iscritti nell'albo professionale, per l'esercizio della corrispondente funzione fondamentale all'interno dell'impresa, garantendo la previsione del possesso dei requisiti prescritti dalla legge, a seguito di superamento dell'abilitazione prevista nella materia *de quo*.

Tali richieste, tutte debitamente vagliate, sono state recepite nello schema di decreto comunicato per il successivo *iter* di adozione.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

Trattandosi del recepimento di una direttiva europea, i cui contenuti sono stati già ampiamente concertati in sede comunitaria, non è stata ritenuta percorribile la cd. opzione zero, in quanto l'adeguamento della normativa nazionale, fatto salvo l'esercizio delle opzioni ivi presenti e sostanzialmente condivise dagli operatori nazionali, risulta formalmente e di fatto obbligatorio per tutti gli Stati membri, nel termine del 31 marzo 2015 (con applicazione, salvo alcune eccezioni, già al 1° aprile 2015, in via generalizzata al 1° gennaio 2016).

SEZIONE IV: VALUTAZIONI DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Trattandosi del recepimento di una direttiva europea i cui contenuti, come detto, concertati in sede comunitaria, sono sostanzialmente vincolanti per gli Stati membri, non sono state considerate opzioni alternative di intervento, non contemplate dalla disciplina in questione.

Ciò premesso, limitatamente ai casi in cui la direttiva stessa garantiva agli Stati membri l'opzione di una scelta tra più alternative, lo schema di provvedimento, sulla base del supporto tecnico dell'Istituto di vigilanza e nel sostanziale accordo degli operatori, ha espressamente individuato le modalità di esercizio, come nel seguito indicato.



La Direttiva è volta a raggiungere un grado di elevata armonizzazione e pertanto contiene pochissime nuove opzioni per gli Stati Membri, di seguito evidenziate in dettaglio, con l'indicazione degli articoli della direttiva e dei corrispondenti articoli del CAP nei quali è stato azionato positivamente o negativamente l'esercizio di opzione :

- a) Pubblicazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (art. 51 par. 2, comma 3): l'opzione, esercitata positivamente nel CAP novellato all'art. 344-*quaterdecies*, consente la pubblicazione del requisito patrimoniale di solvibilità senza evidenza separata della maggiorazione di capitale per un periodo che termina al 31 dicembre 2020.
- b) art. 77 *quinquies*, par. 1 prevede che gli Stati possano imporre la previa approvazione delle Autorità di vigilanza per l'applicazione del *volatility adjustment*. L'opzione è stata esercitata in senso negativo (art. 36-*septies* e art. 64 del CAP) cioè non richiedendo l'autorizzazione preventiva dell'IVASS per evitare il rischio di dover affrontare un notevole numero di procedimenti autorizzativi, potenzialmente pari a tutte le imprese italiane.
- c) Gruppi (art. 216, par.1, comma 1 e 217 par. 1, comma 1): il primo articolo consente la vigilanza sui sottogruppi nazionali. In linea con l'esercizio dell'opzione da parte degli altri paesi europei e con l'attuale assetto normativo nazionale, mutuato dal mondo bancario, è stata esercitata l'opzione agli articoli 210 e 220-*bis* del CAP; al ricorrere di determinati requisiti, sarà poi possibile disapplicare la vigilanza sul sottogruppo nazionale. L'opzione di cui all'art. 217, esercitata all'articolo 220-*bis* del CAP, discende automaticamente da quella dell'articolo 216 e consente alle Autorità di concludere accordi con Autorità di altri Stati membri al fine di includere nell'area di vigilanza anche il sottogruppo dell'altro Stato (i.e. vigilanza del sottogruppo regionale europeo).
- d) Gruppi (art. 225, par. 1, comma 2 e art. 227, par. 1, comma 2): secondo l'art. 225 gli Stati membri possono disporre che, in caso di presenza in un gruppo di società controllate o partecipate aventi sede in un altro Stato membro si possa tener conto del requisito patrimoniale di solvibilità e dei fondi propri come determinati dall'altro Stato. L'opzione di cui all'articolo 227 riguarda la possibilità di tener conto dei requisiti patrimoniali di solvibilità e di fondi propri come determinati da uno Stato terzo il cui regime di Solvibilità sia considerato equivalente e solamente nel caso di utilizzo del metodo di calcolo della deduzione e dell'aggregazione (metodo di calcolo residuale). Entrambe le opzioni sono esercitate positivamente nel CAP novellato, rispettivamente all'articolo 216, con rinvio a normativa secondaria IVASS, e all'articolo 220-*quinquies*; la concreta attuazione ad un Regolamento IVASS in materia di adeguatezza patrimoniale di gruppo, nel quale dovranno essere recepite le linee guida EOPA in materia;
- e) Agevolazione nel calcolo del requisito patrimoniale per le imprese vita che offrono prodotti pensionistici (art. 304, par. 1): rende possibile tener conto della *duration* degli investimenti in titoli azionari nel calcolo del requisito patrimoniale, nel presupposto che il business previdenziale sia di lungo periodo e, quindi, limitatamente colpito dalle oscillazioni di mercato di breve periodo. L'opzione è stata esercitata positivamente attraverso l'introduzione dell'articolo 45-*novies*, comma 1 del CAP;
- f) Modelli interni di sottogruppi nazionali con diversa tipologia di rischio (Art 308 *ter*, par. 16): fino al 31 marzo 2022 si può consentire alle capogruppo la facoltà di presentare la domanda per l'approvazione di un modello interno di gruppo applicabile ad una sola parte di un gruppo quando sia l'impresa interessata sia la capogruppo hanno sede nello stesso Stato membro, a condizione che la parte del gruppo in questione sia distinta dalle altre cd abbia un profilo di rischio sensibilmente diverso da quello del gruppo. L'opzione è stata esercitata positivamente all'articolo 344-*septies*, comma 3.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI



A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

I vantaggi e gli svantaggi connessi al recepimento della direttiva sono stati analizzati nell'impatto della regolamentazione già a livello ascendente (comunitario).

Le modifiche intervenute a seguito di consultazione nazionale, come più sopra sintetizzate, hanno ulteriormente ridotto i possibili svantaggi connessi alla regolamentazione adottata.

Ciò premesso, sebbene l'opzione normativa sia, a monte giustificata, quanto agli effetti, dall'obbligo di recepimento della direttiva, il nuovo sistema di *governance* d'impresa e i neo introdotti requisiti quantitativi costituiti dalle riserve tecniche, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Minimo, oltre che la modifica della disciplina sui gruppi, garantiscono – a fronte di oneri connessi a più stringenti sistemi di controllo della vigilanza – un sistema di gestione e una solidità patrimoniale caratterizzati da maggiore efficienza e sicurezza.

I vantaggi collettivi netti, quindi, appaiono connessi alla maggiore stabilità patrimoniale delle imprese, legato ad un sistema di vigilanza orientato alla verifica costante della esistenza dei requisiti di solvibilità imposti a livello europeo.

Dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, dell'Istituto di vigilanza, il nuovo assetto regolamentare comporterà vantaggi in termini di possibilità di verifica e monitoraggio puntuale della solvibilità delle imprese, sebbene richiederà un maggiore investimento di risorse e di strutture, di fatto finanziato dal sistema di vigilanza e dal contributo (diretto e indiretto) a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Quanto, infine, alle opzioni esercitate e rimesse alla libera disponibilità dei singoli Stati membri, le stesse risultano sostanzialmente finalizzate a ridurre al massimo l'impatto e i conseguenti oneri sulle imprese, garantendo tempi adeguati per la gestione a regime del nuovo assetto.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Il recepimento della direttiva che novella il Codice delle assicurazioni private incide sull'assetto patrimoniale delle imprese di assicurazione, nonché sui sistemi e sulla qualità della *governance* amministrativa, come più sopra descritti.

In termini di vantaggi, la nuova regolamentazione garantirà, attraverso i criteri per la valutazione patrimoniale delle imprese, un assetto di maggior stabilità e certezza per le imprese che operano nel settore.

Le opzioni lasciate alla libera valutazione degli Stati membri in fase di recepimento sono state adottate in linea con la necessità di permettere al sistema economico di adeguarsi ai nuovi criteri di solvibilità senza subire, nel medio e breve periodo, effetti anticiclici nel proprio assetto di gestione patrimoniale preesistente.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti a carico di cittadini.



Quanto alle imprese di assicurazione e riassicurazione va segnalata l'eventuale rimodulazione degli oneri informativi connessi all'attività di vigilanza dell'Istituto IVASS, pur previsti dai vincoli di recepimento della direttiva, introdotti nell'ambito degli ordinari flussi informativi già previsti dal Codice delle assicurazioni private, e connessi alla previgente attività di vigilanza.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione della disciplina introdotta con il decreto legislativo di recepimento della direttiva *Solvency*. Le modifiche connesse all'attività di vigilanza, pur producendo un impatto minimo sull'organizzazione dell'IVASS (e non su quella ministeriale) è ampiamente bilanciata dalla possibilità, per l'Istituto, di gestire la propria dotazione organica e le relative risorse, attraverso la modulazione della contribuzione di vigilanza a carico delle imprese.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo, in linea con la direttiva che impone a tutti gli Stati membri di adeguarsi al nuovo sistema di solvibilità per le imprese di assicurazione non incide negativamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. Al contrario, per le ragioni più sopra esposte, garantisce il corretto funzionamento concorrenziale del mercato assicurativo nel Paese e nell'intera Unione europea.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti preposti all'applicazione della modifica normativa sono l'Istituto di vigilanza IVASS, nonché – nei limiti delle proprie competenze – il Ministero dello sviluppo economico, quale Amministrazione titolare della competenza ad adottare provvedimenti normativi nel settore di riferimento.

Destinatari dell'intervento normativo, poi, sono le stesse compagnie di assicurazione assoggettate ai nuovi sistemi di vigilanza e *governance* d'impresa.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Le modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005 non prevedono particolari forme di informazione e pubblicità, se non quelle già eventualmente previste per il recepimento, da parte dei singoli Stati membri, della normativa comunitaria.

In ogni caso, alle stesse verrà data pubblicità tramite la pubblicazione *del provvedimento sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico*, nonché con apposita comunicazione ai destinatari della normativa di riferimento, da parte dell'Istituto nell'ambito della propria attività di vigilanza sul settore assicurativo.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.



L'IVASS darà attuazione al nuovo sistema di vigilanza secondo i termini di entrata in vigore e applicazione della direttiva e, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, verificherà la corretta applicazione delle modifiche intervenute proposte al Codice delle assicurazioni private.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'intervento non prevede meccanismi specifici di revisione, ad eccezione di quelli previsti dalla normativa di delegazione di riferimento (legge 7 ottobre 2014, n. 154 "Legge di delegazione europea 2013 – II semestre").

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero dello sviluppo economico verrà elaborata la prescritta relazione della verifica dell'impatto regolatorio, attraverso l'analisi, in termini di incremento/decremento degli indicatori descritti alla sezione I, lettera C, rispetto all'attività espletata al momento delle modifiche proposte.

SEZIONE VIII: RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Poiché la direttiva 2009/139/CE, di cui il presente provvedimento è attuazione nel diritto nazionale, costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, le disposizioni recate provvedono ad un'armonizzazione elevata e omogenea per tutti gli Stati dell'Unione, ritenuta necessaria e sufficiente a garantire il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza che siano validi in tutta l'Unione Europea.

Come già precisato sopra, la Direttiva europea, oggetto di recepimento da parte del presente decreto legislativo, prevede un approccio sostanzialmente di armonizzazione massima (salvo consentire a ciascun Stato membro di mantenere o adottare norme nazionali relative a taluni aspetti specificamente individuati). Tali parti opzionali (cioè non massimali e rimesse alla discrezionalità di ciascuno Stato membro) sono elencate, con l'indicazione delle modalità di esercizio dell'opzione, nella precedente Sezione IV.

I livelli minimi di regolazione europea esplicitati nella direttiva oggetto del presente recepimento sono stati rispettati ed è stato rispettato l'obiettivo di non introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi, anche alla luce delle opzioni esercitate nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

